

# COMUNE DI S. SEBASTIANO

(PROVINCIA DI NAPOLI) AL VESUVIO

## REGOLAMENTO EDILIZIO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE  
PER LA CAMPANIA  
NAPOLI

Visto con riferimento al proprio Decreto N. 6104  
in data 12 OTT 1971

IL PROVVEDITORE  
f.to G. Travaglino



PROGETTISTA:  
ARCH. LORENZO PAGLIUCA

COLLABORATORE:  
MICHELANGELO LIACI

IL SINDACO:

IL SEGRETARIO COMUNALE:

DATA di ADOZIONE:

- 6 LUG. 1971

spazio riservato alla G. P. A.:

spazio riservato al Prov. OO. PP.:

spazio riservato alla Regione Campania:

TITOLO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1) - NORMA ISTITUTIVA

Il territorio Comunale, nella sua totalità, è sottoposto a Programma di Fabbricazione, con annesso regolamento edilizio nei modi e per gli scopi della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, e della legge 6 agosto 1967 n. 765.

Il Programma di Fabbricazione è sottoposto al coordinamento del Piano Territoriale della Campania ai termini dell'art. 5 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150.

Il presente Regolamento si esercita fatte salve le disposizioni di legge dello Stato e della Regione Campana.



ART. 2) - VARIAZIONE ALLO STATO DEI LUOGHI - LICENZA EDILIZIA  
O DI LOTTIZZAZIONE.

Qualsiasi variazione dello stato dei luoghi nel territorio comunale comporta regolare licenza in conformità delle norme del presente regolamento e delle ulteriori norme di cui al Piano Regolatore.

Per variazioni allo stato dei luoghi si intendono :

- a) Le variazioni urbanistiche o di destinazione delle aree.
- b) Le costruzioni di qualsiasi genere.
- c) Le demolizioni di qualsiasi genere.
- d) Spostamenti o rimozioni di elementi di fabbrica o di altre cose materiali che abbiano comunque carattere storico, archeologico, artistico, ambientale o paesistico, ovvero che in ogni modo siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico - ovvero la cui esistenza possa essere messa in relazione con il pubblico passaggio.
- e) L'abbattimento o la variazione di alberature caratteristiche o facenti parte di orti o giardini in zona urbana, di aree destinate a verde non agricolo, la manomissione o la rimozione di rocce.
- f) Le variazioni nei muri di contenimento nella viabilità privata o vicinale, nella pavimentazione di spazi aperti, anche privati.
- g) Ogni e qualsiasi scavo ad opera sotterranea, ed ogni cava e miniera coltivata a cielo aperto.
- h) L'apertura di nuove strade, anche facenti parte di lottizzazioni autorizzate, e convenzionate, ovvero di spazi di uso pubblico condominiale e privato.
- i) L'apertura di condotti di adduzione e deduzione idrica.



- l) L'impianto di giardini o zone albertae.
- m) L'apposizione sulle fronti esterne dei fabbricati e sulle recinzioni, o comunque in vista al pubblico di fanali, in segne, standardi, leggende, quadri simbolici indicatori, antenne radio o televisive, lapidi, condotte elettriche, telefoniche etc., anche se tali apposizioni vengono da Enti e Concessionarii di pubblici servizi.
- n) L'apposizione di tende sullo spazio pubblico, alle arcate dei portici ed all'esterno delle vetrate o finestre, alle porte e vetrine, quando aggettino su spazi pubblici o di uso pubblico.
- o) L'attintaggio o la decorazione delle fronti esterne degli edifici, dei muri di cinta, cancellate e strutture di qualsiasi genere, visibili al pubblico.
- p) L'arredamento di locali pubblici, uffici pubblici e di luoghi comunque aperti al pubblico - le modifiche interne di ogni e qualsiasi rotabile.
- q) La collocazione su suolo pubblico o in modo visibile da spazi pubblici di verande, chioschi, cabine, ecc. anche provvisori.
- r) Qualunque altra opera possa interessare lo sviluppo, l'igiene e l'estetica della città, specialmente in relazione alle destinazioni d'uso oggetto delle presenti norme.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*Ugo G. Travaglino*

ART. 3) - LAVORI PER I QUALI NON OCCORRE LICENZA EDILIZIA

Potranno essere iniziati senza preventiva autorizzazione i lavori che non importino variazione alcuna allo stato dei luoghi, ovvero i lavori di assoluta urgenza ed indifferibilità richiesta da immediato pericolo, fermo restando l'obbligo per gli aventi causa di presentare sollecitamente domanda nei modi prescritti dall'art. 4 seguente.

La licenza non è prescritta per i seguenti lavori: semprechè non interessino su cose immobili che rivestano comunque interesse storico - artistico - paesistico o ambientale, e negli immobili destinati a demolizione nel Piano Regolatore.

- a) demolizione e costruzione parziale e totale di pavimenti interni;
- b) coloriture o rivestimenti interni o in genere lavori di manutenzione interna non comportanti variazioni alcune alle disposizioni dei locali;
- c) Impianti per servizi accessori, come illuminazione, riscaldamento, ventilazione. In questi casi è però fatta salva la osservanza delle disposizioni sancite da leggi speciali o da altri regolamenti ed in quanto non diano luogo a lavori soggetti a licenza o ad applicazioni di in fissi ed impianti visibili dall'esterno.

Le disposizioni del presente art.3 non si applicano in caso di edifici di importanza storica, artistica, paesistica ed ambientale.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE  
*f. lo G. Travoglini*

ART. 4) - CONCESSIONE DI LICENZA EDILIZIA

DIRIGENTE DELL'UFF.

La licenza viene richiesta al Sindaco che la concederà previo parere della Commissione per la Edilizia e la Urbanistica.

La richiesta di licenza Edilizia deve essere indirizzata al Sindaco e viene avanzata dagli Enti o persone in possesso dell'immobile. I richiedenti non proprietari sono tenuti a specificare le ragioni ed i titoli i quali chiedono la licenza stessa. Nella richiesta dovranno essere specificate le generalità e la residenza del richiedente, l'indicazione del domicilio eletto nel Comune, nel caso di residenza in altra località, inoltre vi deve essere contenuta l'indicazione del progettista con esplicita indicazione dell'iscrizione all'ordine professionale. La richiesta è corredata come segue :

- a) istanza in carta da bollo richiedente la licenza. In essa dovranno essere indicate la natura della variazione allo stato dei luoghi e quella delle presenti norme che la autorizzi.
- b) titolo di proprietà o equivalente documento.
- c) documentazione planimetrica che indichi su mappa catastale le aree sulle quali insisterà la licenza una volta concessa;
- d) su mappa di scala non superiore 1:2000, le indicazioni del Programma di Fabbricazione o del Piano Particolareggiato di esecuzione, ovvero della Lottizzazione convenzionata;
- e) su mappa di scala non superiore ad 1:500 le indicazioni di quote originali e di variazioni di esse, con la indicazione delle nuove opere,



fino a comprendere pun-  
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

Flo G. Travagliat

ti riconoscibili in piante a scala maggiore.

Per le costruzioni edilizie sono inoltre richiesti i seguenti elaborati :

- f) Progetto in scala non superiore ad 1:100, e comunque in scala nella quale siano riconoscibili tutti i particolari costruttivi e decorativi. Il progetto dovrà essere corredato in modo da riconoscere la struttura statica ed architettonica dell'opera da costruire e saranno obbligatori i seguenti elaborati quotati:
- g) le piante delle fondazioni, dei piani tipo, delle coperture almeno in scala 1:100;
- h) due sezioni di cui almeno una sulle scale ed almeno una sui cavedi, quando esistono - contenenti comunque chiare indicazioni sullo andamento del terreno naturale e del piano di campagna, almeno in scala 1:100;
- i) le indicazioni sulle condutture elettriche ed idriche e sulle fognature;
- l) l'indicazione volumetrica dei rapporti con gli eventuali edifici vicini in un grafico schematico in scala opportuna, ed almeno tre prospetti nei quali siano riconoscibili tutti gli elementi architettonici, almeno in scala 1:100;
- m) un elaborato a scala non inferiore a 1:200 nel quale sia indicata la sistemazione dell'area non coperta da costruzione, ed in essa evidenziata la sistemazione dei parcheggi, di cui alla legge 6 agosto 1967 n. 765, qualora essi non siano sistemati all'interno della costruzione in appositi locali chiusi.

In ogni caso dovrà essere indicata l'agibilità ad essi.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglini*

n) Una relazione tecnica delle valutazioni architettoniche ed urbanistiche dell'opera e la descrizione delle strutture e dei sistemi di fognatura lurida e pluviale.

Per lavori di modificazione che non portino ad una radicale trasformazione dell'edificio è sufficiente la domanda ed un disegno del lavoro che si intende eseguire, nonchè campioni dei colori prescelti.

Quando le nuove costruzioni sorgono nel centro abitato, occorre presentare i disegni nella scala 1/20 delle eventuali cancellate e delle altre opere di recinzione lungo le strade.

I disegni delle insegne, mostre, vetrine, lumi, pensiline, cartelloni, ecc. saranno in scala 1/20 e saranno accompagnati da una relazione illustrativa.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*F.to G. Travaglini*

ART. 5) - AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Tutti i progetti di nuove costruzioni ovvero di radicali trasformazioni di edifici, sia per uso di abitazione sia per qualunque altra destinazione, debbono essere sottoposti alla approvazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi della legge 27 dicembre 1941 n.1570; nonché della circolare n.6 del Ministero degli Interni, Direzione Generale del Servizio Antincendi, in data 16 gennaio 1949 n. 19306, in quanto applicabili.

Di tutte le strutture portanti (in muratura, in cemento armato ed in ferro) la cui stabilità possa comunque interessare la incolumità delle persone, deve essere inoltre corredata da una copia del progetto di massima, in conformità delle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939 n.2229.

I progetti delle opere da eseguire in zone sottoposte al vincolo per la tutela delle bellezze naturali di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 e quelli per la riparazione di edifici dichiarati di eminente interesse artistico e storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089, debbono riportare la preventiva approvazione della Soprintendenza ai Monumenti della Campania.

Per gli edifici che debbono sorgere ai margini rispettivamente delle strade statali e delle strade provinciali, nonché per l'allacciamento delle strade private alle predette strade l'autorizzazione del Comune è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ANAS e dell'Amministrazione provinciale.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f. G. Travaglini*

ART. 6) - PUBBLICITA'

Delle tre copie dei disegni presentati una resterà negli archivi del Comune : un'altra copia, quella bollata regolarmente timbrata e firmata dall'Amministrazione comunale sarà ritirata dal richiedente che la terrà a disposizione, nel luogo dei lavori, degli incaricati alla sorveglianza.

La terza copia sarà pubblicata nell'Albo del Comune e trattenuta per tutto il periodo dei lavori fino a collaudo eseguito al fine di consentire ai cittadini di prenderne eventualmente visione, ai sensi e per gli scopi dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f. lo G. Travaglino*

ART. 7) - VERSAMENTI PREVIDENZIALI

Gli oneri previdenziali previsti dalle disposizioni legislative a favore della Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti sono dovuti all'atto della concessione di licenza edilizia.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglino*

ART. 8) - PARERE SULLA RICHIESTA DI LICENZA EDILIZIA

Il parere sulla richiesta di licenza edilizia è espresso dalla Commissione Edilizia. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da suo delegato.

I giudizi della Commissione Edilizia riguardano :

- a) La materia di cui agli articoli 2, 3, 4 del presente Regolamento.
- b) Le interpretazioni del presente regolamento in materia edilizia.
- c) le proposte di varianti.

Al presente regolamento in materia edilizia.

I giudizi della Commissione possono riguardare anche la sfera estetica, ma in forma di suggerimento, per quanto concerne la scelta degli elementi stilistici soltanto per curare che essi siano coerenti all'ambiente.

Il voto della Commissione Edilizia è consultivo e non costituisce diritto per l'avente causa all'ottenimento della licenza edilizia. Qualora l'Amministrazione desideri maggiori chiarimenti oltre quelli allegati alla richiesta come disposto dall'art. 4) può convocare l'avente causa ed il tecnico firmatario degli elaborati per ulteriori chiarimenti.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f. lo G. Travaglini*

ART. 9) - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Sono componenti la Commissione Edilizia :

A) Di diritto :

- 1) Il Sindaco o suo delegato
- 2) L'assessore ai LL.PP.
- 3) Il Soprintendente ai Monumenti, in quanto Autorità preposta alla Salvaguardia paesistica, o suo delegato.
- 4) Il comandante VV.FF. o suo delegato
- 5) L'ufficiale sanitario
- 6) Un Rappresentante dell'Ente Provinciale del Turismo.

B) Eletti dal Consiglio Comunale :

- 7) un ingegnere
- 8) un architetto
- 9) un geometra
- 10); 11); 12) : tre cittadini residenti nel Comune esperti nei problemi locali in campo edilizio, urbanistico e sociale.

Partecipa alle adunanze senza diritto al voto, nella qualità di relatore, il Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Partecipa alle adunanze senza diritto al voto, nella qualità di consulente, il progettista del PFA e del Regolamento Edilizio, o suo delegato.

I membri della Commissione Edilizia sono nominati dal Sindaco. Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati. I membri di cui alla precedente lettera B) che risultassero assenti ingiustificati per due sedute saranno di fatto ritenuti dimissionari.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*Fio G. Travaglini*

ART. 10) - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA -

La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta il Sindaco lo ritiene opportuno. I progetti da esaminare debbono riportare preventivamente il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio Sanitario.

Un impiegato dell'Ufficio Tecnico Comunale assiste alle sedute in qualità di segretario, egli stende i verbali delle riunioni che dovranno essere firmati da lui e dal presidente ed approvati dalla Commissione Edilizia nella seduta successiva prima di passare all'ordine del giorno.

Quando si debba trattare di argomenti di particolare importanza o che richiedano una preparazione specifica sull'argomento, il Sindaco ha la facoltà di designare apposito relatore o di chiamare a partecipare alla Commissione per il tempo necessario una o più persone particolarmente esperte. Tali persone hanno però il solo voto consultivo e non quello deliberativo. Per la validità della metà più uno dei componenti, sempre che però i membri estranei alla Amministrazione comunale siano in maggioranza rispetto ai membri facenti parte dell'Amministrazione stessa.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Quando la Commissione debba trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunziare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativo all'argomento stesso. Della



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE  
*f.to G. Travaglino*

osservanza di questa prescrizione va presa nota nel verbale.

Dei pareri della Commissione sarà fatto apposito verbale da alligarsi all'incarto relativo alla domanda presentata e nel contempo sarà apposto sul relativo progetto la dicitura : "esaminato e approvato (o respinto) dalla Commissione edilizia comunale nella seduta in data....." e sarà curato che tale dicitura sia seguita dal timbro della Commissione stessa e della firma del Capo dello Ufficio Tecnico Comunale.

La Commissione Edilizia può convocare alle sue riunioni il progettista dell'opera per sentire dallo stesso particolari delucidazioni.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

ART. 11) - DECISIONI SULLE DOMANDE - LICENZA DI COSTRUZIONE

Entro il termine di giorni trenta dalla data di presentazione della domanda, la Commissione edilizia deve emettere il proprio parere sui progetti sottoposti al suo parere.

Nell'ipotesi che fossero richiesti documenti complementari a quelli presentati, e che comunque si rendano necessari dei chiarimenti, i detti termini cominceranno a decorrere dalla data del protocollo di arrivo dei documenti e dei chiarimenti.

Una volta corredati dal parere definitivo i progetti verranno trasmessi dal Segretario della Commissione al Sindaco che, entro i trenta giorni successivi, comunicherà ai privati richiedenti le determinazioni dell'Amministrazione comunale, approvando o respingendo pertanto il progetto ai sensi e per gli scopi della legge 6 agosto 1967 n. 765.

L'approvazione può essere sottoposta a speciali condizioni, alla osservanza di determinate modalità o alla introduzione di modifiche al progetto presentato ed all'ordine di esecuzione dei lavori.

Qualora l'Amministrazione comunale intenda respingere un progetto, ha l'obbligo di comunicare per iscritto al richiedente la relativa determinazione indicandone i motivi.

Uguale prassi dovrà essere eseguita nel caso in cui l'Amministrazione comunale intenda dissentire dal parere espresso dalla Commissione edilizia.

Nel caso, invece, di progetti che abbiano ripor-



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE  
V. G. Travaglino

tato il parere favorevole della Commissione edilizia comunale, il Sindaco rilascia la relativa licenza di costruzione e restituisce la copia bollata e vidinata del progetto da realizzare.

La licenza di costruzione dovrà contenere :

- 1) Gli estremi e le condizioni di approvazione da parte della Commissione edilizia.
- 2) L'indicazione del periodo di tempo entro il quale i lavori dovranno essere ultimati.
- 3) Altre precisazioni eventuali.

La licenza di costruzione, unitamente ai disegni ad essa alligati, dovrà essere tenuta sempre nel luogo dei lavori e dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*N. G. Travaglini*

ART. 12) - LA LICENZA EDILIZIA

La licenza edilizia e la sua validità è regolata dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765 e con i criteri esposti nella circolare del Ministero LL.PP. del 23 ottobre 1967, Div. 23<sup>a</sup> n. 3210 o successivi documenti integrativi. Essa costituisce solo una presunzione alla rispondenza delle opere approvate alle leggi e regolamenti in vigore, nonché alle reali dimensioni e condizioni del terreno da utilizzare e dei fabbricati circostanti.

Essa non esonera il proprietario dall'obbligo di attenersi strettamente alle dette leggi e regolamenti sotto la propria esclusiva responsabilità, anche nei riguardi dei diritti di terzi.

L'Amministrazione comunale, infatti, declina ogni responsabilità per danni o lesioni di diritti che dovessero derivare a terze persone dalla concessione della licenza.

Durante il corso dei lavori, nessuna variazione o aggiunta potrà essere fatta al progetto approvato senza ottenere specifica autorizzazione nei modi e nei termini dei precedenti articoli, restando vincolato il richiedente alla esecuzione dei lavori in conformità ai tipi presentati.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travagnini*

ART.13) - VALIDITA', DECADENZA, RINNOVAZIONE, REVOCA DELLA  
AUTORIZZAZIONE

La licenza di costruzione è strettamente personale, essa si intende cioè valida per il solo richiedente che ha promosso la pratica per ottenerla e ad esso viene intestata.

Nel caso di trasferimento di proprietà durante la esecuzione delle opere, il nuovo proprietario ha l'obbligo di richiedere con ogni urgenza al sindaco il cambiamento di intestazione.

Sarà decaduta la licenza nel caso in cui i lavori non siano stati ultimati entro il periodo di tempo indicato nella licenza stessa e nel caso in cui i lavori siano rimasti sospesi per un periodo superiore a mesi sei.

Nel caso di decadenza il titolare, qualora intenda ancora eseguire i lavori, dovrà richiedere la rinnovazione della licenza ed in tale caso dovrà sottostare allo espletamento di una nuova istruttoria se la licenza decaduta non sia più rispondente alle norme in vigore nell'epoca in cui si chiede il rinnovo.

La licenza di costruzione viene revocata nei seguenti casi :

- a) quando essa risulti ottenuta in base a tipi non rispondenti al vero;
- b) quando si sia contravvenuto alle disposizioni generali e speciali di legge e di regolamento, o, quando non siano state osservate le condizioni inserite nell'atto di autorizzazione.

- c) quando si sia modificato arbitrariamente il progetto approvato;



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*F.to G. Travagliati*

- d) quando il direttore dei lavori, designato ai sensi del seguente articolo 16, non ne abbia assunto l'effettiva direzione, o l'abbia abbandonata e non sia stato sostituito dandone preventiva comunicazione al Sindaco.

Una volta accertata l'infrazione che dà luogo alla revoca, il Sindaco farà notificare all'interessato una propria ordinanza contenente :

- a) la contestazione del fatto;
- b) la notizia della revoca della licenza;
- c) l'ordine di sospendere i lavori;
- d) l'ordine di eliminare, eventualmente, l'infrazione che ha dato luogo alla revoca;
- e) le sanzioni che saranno prese a carico dell'interessato.

Il titolare della licenza, qualora intenda riprendere i lavori, potrà chiedere la rinnovazione dell'atto di autorizzazione solo quando avrà ottemperato a quanto ordinatogli dal Sindaco.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*F. lo G. Travaglini*

ART. 14) - INIZIO E CONDUZIONE DEI LAVORI - REQUISITI DEL DIRETTORE E DEL COSTRUTTORE - RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DI OPERE AUTORIZZATE

Prima di poter procedere all'inizio dei lavori autorizzati, il titolare della licenza di costruzione dovrà :

- a) depositare l'atto di autorizzazione nel cantiere dei lavori, allo scopo di esibirlo ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo;
- b) ottenere dai funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale gli elementi e dati di cui al successivo art. 17;
- c) depositare presso il suddetto ufficio tecnico comunale le dichiarazioni del direttore dei lavori e del costruttore con cui essi accettano l'incarico loro affidato.

A tale scopo si fa presente che il direttore dei lavori dovrà essere ingegnere o architetto abilitato allo esercizio professionale.

Qualora sia un geometra, oppure un perito industriale edile, agrario, potrà dirigere solo opere consentitegli dalle vigenti disposizioni legislative.

Il costruttore dovrà essere abilitato a tale esercizio nei modi previsti dalla vigente legislazione. Qualora debbansi eseguire opere di particolare importanza o che comunque richiedano specifica competenza, potranno essere chiesti al costruttore dei documenti attestanti la sua capacità.

I lavori dovranno essere condotti con celerità e continuità e dovranno essere eseguiti secondo le buone regole dell'arte del costruire, in conformità alle norme le-



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE  
*f.to G. Travagliati*

gislative e regolamentari vigenti in materia.

Di tale osservanza, come dell'osservanza delle particolari prescrizioni inserite nella licenza di costruzione, sono responsabili sia il titolare della licenza, sia il direttore dei lavori, sia il costruttore, ciascuno nei limiti della propria competenza.

Per le nuove costruzioni a confine col suolo pubblico, il titolare della licenza dovrà attenersi agli allineamenti ed ai caposaldi altimetrici che saranno fissati dall'Ufficio Tecnico Comunale. Di tutte le suaccennate prescrizioni sarà redatto un verbale in duplice copia, verbale che sarà firmato sia dal proprietario sia dal funzionario incaricato dello Ufficio Tecnico del Comune.

Il necessario sopraluogo sarà chiesto dall'interessato almeno sette giorni in anticipo. In pari data potrà essere costituito il cantiere a rischio del proprietario.

Le spese di sopraluogo e di redazione del verbale nonchè per il personale ausiliario ed i mezzi di opera, saranno a carico del richiedente.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travagliati*

ART. 15) - CONTROLLO TECNICO E SANITARIO SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI

L'atto di autorizzazione, i disegni approvati ed i verbali di linee, quote e fognature dovranno essere tenuti sul luogo della costruzione sino a che sia stata dichiarata l'abitabilità dell'edificio.

Il Comune, ai sensi dell'art.32 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n.1150, esercita un costante controllo tecnico e sanitario sulle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati ed ha facoltà di ordinare la sospensione di essi qualora riconosca che non vengono rispettate le norme legislative, quelle del presente regolamento e le speciali prescrizioni della licenza di costruzione; oppure qualora riscontri che la esecuzione non è conforme al progetto approvato.

Qualora per un qualsiasi motivo, debba sospendersi un lavoro già iniziato, il titolare della licenza, e per esso il direttore dei lavori, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale, indicando in tale comunicazione anche i motivi che hanno indotto alla sospensione stessa. Uguale comunicazione dovrà essere fatta anche per segnalare la data di ripresa dei lavori.

Quando nel corso di una nuova costruzione e del riattamento di un edificio, siano ultimate le parti murarie e la esecuzione degli impianti igienici, il titolare della licenza, prima di coprire con intonaci o pavimenti le installazioni effettuate, deve darne notizia scritta allo Ufficio Tecnico comunale il quale provvede a controllare se la costruzione risponde alle norme del presente regolamento



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*Mo G. Travaglino*

e di quelle dell'Igiene, specialmente nei riguardi degli impianti idrico-sanitari, delle canne fumarie e dell'isolamento della umidità.

Ultimato tutto il fabbricato, il titolare della licenza deve darne comunicazione scritta al Comune, domandando la visita sopraluogo per il rilascio del permesso di abitabilità.

Tale visita viene eseguita da un funzionario dello Ufficio Tecnico congiuntamente all'Ufficiale sanitario e ad un suo rappresentante.

Il titolare della licenza di costruzione ha il diritto di essere preavvertito della data di effettuazione della visita e di richiedere, se lo crede opportuno che il relativo verbale sia redatto in contraddittorio.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglino*

ART. 16) - PERMESSO DI ABITABILITA'

Il permesso di abitabilità è l'atto amministrativo col quale viene consentito al proprietario dell'immobile di abitare o di fare abitare l'edificio costruito, o, comunque, di destinarlo all'uso per il quale fu costruito.

Tale permesso può essere rilasciato soltanto quando sia accertata la osservanza di tutte le norme edilizie, con speciale riguardo a quelle contenute nel presente Regolamento ed a quelle contenute nel Regolamento d'Igiene, e solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla ultimazione degli intonaci e dei pavimenti.

Per il computo di tale periodo, i mesi da novembre a marzo sono valutabili ciascuno per metà, mentre i mesi da giugno a settembre sono valutabili ciascuno per uno e mezzo.

Il rilascio del permesso di abitabilità è subordinato al pagamento di tutte le somme dovute per tasse ed imposte di qualsiasi genere inerenti alla costruzione, salvo comunque la successiva definizione delle eventuali contestazioni.

Gli edifici di nuova costruzione o gli edifici riattati per i quali sia stato negato il permesso di abitabilità non sono abitabili e debbono pertanto prima di poter assolvere le funzioni per le quali sono stati costruiti o riattati, essere modificati secondo le prescrizioni del presente regolamento.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*Vito G. Travagliani*

TITOLO II°

NORME GENERALI RIGUARDANTI LE NUOVE REALIZZAZIONI URBANISTICHE PUBBLICHE E PRIVATE.

CAPO I.

LICENZA DI LOTTIZZAZIONE, SOTTOCOMMISSIONE URBANISTICA

ART. 17 - SOTTOCOMMISSIONE URBANISTICA

I progetti di utilizzazione del suolo diversa da quella agricola e che comunque presupponga creazione ovvero deviazione dei decorsi di acqua, aperture di nuove strade, nuove sistemazioni o deviazioni di quelle esistenti, sistemazioni urbanistiche, lottizzazioni, e comunque lavori che abbiano fine di vasti movimenti di terra, taglio od impianto di boschi, coltivazione di cave a cielo aperto, oltrechè utilizzazioni a scopo edilizio di superfici superiori di una volta l'area minima prevista dal presente Regolamento, zona per zona, sono sottoposti a parere preventivo di una sottocommissione, composta nel seno della Commissione Edilizia, che prende il nome di sottocommissione urbanistica.

I pareri preventivi di tale Sottocommissione hanno valore di relazione e sono sottoposti al parere definitivo della Commissione Edilizia - in seduta plenaria.

La Sottocommissione Urbanistica è composta

- 1) dal sindaco o suo delegato
- 2) dall'Assessore ai lavori pubblici
- 3) dai tre tecnici di cui ai numeri 7); 8); e 9) della lettera B) dell'art. 9 del presente regolamento.

Partecipa alle adunanze il progettista del PFA e del Regolamento edilizio o suo delegato fino all'entrata in vigore del P.R.G.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*l. G. Travagliati*

I tre tecnici di cui ai numeri 7, 8, 9 della lettera B del precedente art. 9 saranno : l'architetto, con criteri di particolare qualifica in campo urbanistico; l'ingegnere ed il geometra, con criteri di particolare competenza nei costi e nelle opere di urbanizzazione.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglini*

ART. 18 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE URBANISTICA.

La Sottocommissione urbanistica ha il compito di studiare gli atti del coordinamento urbanistico e della gestione urbanistica nel territorio comunale.

Essa dà pareri sulla materia di cui al precedente art. 17.

Il sindaco richiede tali pareri ogni volta che necessitano, essi debbono essere espressi entro un mese dalla richiesta del sindaco.

Il coordinamento urbanistico prevede i seguenti atti :

- a) giudizio di idoneità per le opere progettate alle destinazioni di zona ed eventuale adeguamento ad esse.
- b) individuazione delle caratteristiche urbanistiche degli insiemi presso i quali viene progettata l'opera per la quale si richiede licenza, giudizio di idoneità ed eventuale adeguamento di essa mediante imposizione di correttivi.
- c) giudizio sulla congruenza del ruolo urbano della zona nella quale viene progettata l'opera con le caratteristiche d'uso di questa.

Le prescrizioni contenute nel parere della Sottocommissione a proposito della materia di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere espressi mediante relazioni scritte e grafiche qualora occorrono.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. a le Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*F. G. Travaglia*

La gestione urbanistica prevede i seguenti atti :

- d) giudizio di idoneità delle opere progettate con la rete di servizi pubblici e con le pubbliche attrezzature del territorio comunale, eventuale adeguamento mediante imposizioni di correttivi;
- e) osservanza di tempi di attuazione degli strumenti urbanistici comunali ed indirizzi dell'attività privata e pubblica a quei fini;
- f) idoneità delle richieste di lottizzazioni convenzionate e delle proposte di convenzione.

La Sottocommissione urbanistica per le questioni tecniche di sua competenza, ha altresì il compito di tenere contatti con l'ufficio urbanistico del Provveditorato OO.PP. con ufficio Piani territoriali di coordinamento, con il Comitato Regionale Programmazione Economica, con il Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale, con l'Amministrazione Provinciale, con l'Ente di Sviluppo in Agricoltura, con il Provveditorato agli Studi con l'Ente Provinciale del Turismo, con la Sopraintendenza ai Monumenti.

Per le questioni inerenti la geologia, la sanità e l'igiene, la didattica, i problemi del traffico e dei trasporti, la Sottocommissione chiede volta a volta al Sindaco di interpellare esperti particolarmente competenti nel ramo, ovvero Istituti culturali di studi o documentazione.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. delle Opere Pubbliche per la Campania -  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglini*

ART. 19) - LOTTIZZAZIONI

Fatte salve le disposizioni dei precedenti articoli, per le zone del PFA e del PRG nelle quali siano prescritte ovvero per quelle aree appartenenti ad un unico proprietario che superino di una volta l'estensione del Lotto minimo, anche nelle altre zone, quando situazioni urbanistiche ovvero compositive la richiedano, la lottizzazione convenzionata è concessa dal Sindaco nei modi e per gli scopi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nella procedura e nei criteri indicati nella citata circolare Ministero LL.PP. n. 3210 del 28 ottobre 1967.

La richiesta di autorizzazione della lottizzazione convenzionata deve essere corredata dai seguenti elaborati :

a)- istanza in carta da bollo richiedente la licenza.

In essa dovrà essere indicata quella delle presenti norme che la prescrive e che autorizza quanto previsto nel progetto. La domanda dovrà far preciso riferimento alla dimensione delle aree ed alla attuale destinazione.

La domanda dovrà contenere l'atto di sottomissione al coordinamento ed alla gestione urbanistica del Comune.

b)- titolo di proprietà o equivalente documento.

c)- documentazione planimetria, su mappa catastale, delle aree sulle quali insisterà la licenza una volta concessa.

d)- su mappa in scala non superiore a 1:2000 le indicazioni del presente PFA per una zona circostante per almeno ml 200 di distanza dai confini;

e)- su mappa in scala non superiore a 1:500 le indicazioni di quote originali, di uso originale e di edifici esistenti, spe



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*Ugo G. Travagliant*

- cificando se da conservare o non, di infrastrutture, di eventuale alberatura, ed ogni elemento speciale dell'uso originale della zona, in ciò compresi rocce affioranti o di carattere monumentale.
- f) su mappa in scala non superiore a 1 : 500 lo stato finale di previsione, con indicazioni delle quote finali, dell'uso finale, e degli edifici in progetto dei quali dovrà essere specificata la quota del piano di campagna e quella di copertura, le infrastrutture finali, gli impianti a verde finali, delle nuove strade, dei parchetti e di ogni elemento costitutivo di un piano planovolumetrico.
- g) Almeno due grafici di sezione - prospetto della zona allo stato originale, ed almeno due grafici di sezione-prospetto della zona allo stato finale, le cui linee di sezione siano indicate nelle planimetrie, di cui alle precedenti lettere e) ed f) con indicazioni architettonico-ambientali delle fabbriche attuali e finali, e qualora sia imposto dalle particolarità delle aree, una documentazione dei movimenti di terra sbancamenti e reinterri, composta di almeno due grafici schematici alla stessa scala dei quattro precedenti con indicazioni delle quote iniziali e finali. Tale scala non sarà superiore a 1 : 500 e non inferiore a 1 : 200.
- h) Una relazione tecnica generale e sui tempi di attuazione dell'opera con previsto riferimento alle prescrizioni della legge 6 agosto 1967 n. 765, art. 7, 8, 9, 10;
- i) tale relazione sarà riassunta in una dichiarazione su carta da bollo da parte del proprietario contenente impegno della osservanza dei punti 1); 2); 3); 4), dell'art. 8 della Legge 6.8.67 N. 765, con specificazioni in materia che facciano riferimento ai grafici presentati ed alla relazione di cui alla precedente lettera h).
- l) Una proposta di convenzione per la materia dell'opera.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*Flo G. Travoglini*

ART. 20) - APPROVAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA -  
LICENZE PARTICOLARI

La lottizzazione convenzionata è approvata dal Consiglio Comunale ai termini di legge. Il Sindaco propone al Consiglio Comunale il testo finale con la relazione della Commissione Edilizia nella quale sia contenuto il parere della **Sottocommissione** di cui all'art.17 del presente regolamento e con le eventuali modifiche apportate su prescrizione di detta commissione, da parte del proprietario.

Nel caso che il consiglio comunale decida modifiche o emendamenti essi sono nuovamente presi in esame dalla Commissione Edilizia e dalla **Sottocommissione urbanistica**.

La convenzione diviene esecutiva ai termini e negli obblighi di legge.

Per la esecuzione di ogni opera, parte del tutto in tal modo approvato, è necessaria la licenza edilizia che viene concessa nei modi previsti dal presente regolamento.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*F. G. Travagliati*

CAPO II°

OPERE DI URBANIZZAZIONE - OBBLIGHI PROVENIENTI DALLE LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE

ART. 21) - GENERALITA'

Ai sensi e per gli scopi dell'art. 8 e 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765, nonché degli art. 17, 18 e 19 del presente regolamento la autorizzazione comunale alle variazioni dello stato dei luoghi elencati all'art. 17 sono subordinate alla stipula della convenzione di cui agli art. 19 e 20 del presente regolamento, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda quanto prescritto ai numeri 1); 2); 3) e 4) dello art. 8 della legge 765.

La licenza di cui all'art. 20 del presente regolamento viene rilasciata qualora o esistano le infrastrutture primarie ovvero la costruzione di esse sia iniziata ovvero quando per esse sia stata rilasciata licenza, ovvero quando tale licenza sia stata richiesta ed esista impegno da parte degli interessati di completarle prima della richiesta del permesso di abitabilità (art. 16 del presente regolamento) il quale comunque è, alla esecuzione di esse è condizionato.

Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle previste all'art. 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847.

E' fatto obbligo fino alla approvazione del P.R.G. di includere nelle opere da realizzare e nelle aree da cedere come per le citate leggi, anche le aree delle strade o piazze previste dal PFA come di pertinenza pubblica come al successivo Capo I al titolo III del presente Regolamento.

Sono fatti salvi i contenuti della circolare n.52 del 28/5/68 dell'Ufficio del Medico provinciale di Napoli.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travoglini

ART. 22) - COMMISURAZIONE DELLE REALIZZAZIONI PER LE LICENZE  
PARZIALI

Le superfici e le spese di urbanizzazione relative ad ogni fabbricato, ovvero opera per il quale è richiesta la licenza di cui all'art. 20 del presente regolamento sono computate in base alla entità dell'opera o fabbricato posta in relazione alla entità di tutto il complesso ricadente in una unica area nel complesso di aree interessate.

L'entità di tutto il complesso, escluse le opere di urbanizzazione, viene divisa caso per caso in elementi costitutivi ovvero misure elementari, per il medesimo numero delle quali vengono divise le spese di urbanizzazione delle singole voci di cui all'art. 4 della citata legge n. 847, ovvero l'area necessaria per realizzarle.

Ad ogni gruppo di numero (n) di elementi costituiti vi ovvero di misure elementari è assegnata una spesa ( S ) di urbanizzazione primaria costituita da egual numero di quote parti (q) di cui al secondo comma del presente articolo secondo la espressione

$$S = n q$$

Per gli immobili di abitazione gli elementi costitutivi sono rappresentati dai vani, per i medesimi immobili e per ogni altra opera con diversa destinazione d'uso la misura elementare è costituita da ogni mq di superficie utilizzata. Per la materia di cui all'art. 19 (lettere h ed i) precedente nell'atto di convenzione l'intera operazione deve essere riportata insieme all'impegno di realizzazione ed ai tempi stabiliti, che vanno riferiti alla ripartizione.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f. lo G. Travaglianti

TITOLO III°

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE OPERE EDILIZIE ED URBANISTICHE

CAPO I°

RETE VIARIA

ART. 24) - CARATTERISTICHE GENERALI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO DELL'INSEDIAMENTO

La rete viaria ricadente nel territorio Comunale è divisa in rete viaria urbana e rete viaria extraurbana ai sensi e per gli scopi del decreto Ministeriale 1° aprile 1968 in applicazione all'art. 19 della legge 6 agosto 1967 n. 765.

La rete viaria urbana è quella attraversante all'interno (ovvero in adiacenza) zone del territorio comunale nelle quali la densità prevista sia pari o superiore agli 81 vani ad ettaro nel presente Regolamento.

La rete viaria extraurbana è quella che percorre zone ove le densità previste siano inferiori ai 81 vani ad ettaro. In queste zone sono valide le prescrizioni contenute nel citato decreto Ministeriale 1 aprile 1968 ed in particolare quelle dell'art. 4.

La rete viaria urbana, ai fini del presente regolamento, è composta da :

- a) rete superstradale o di strade statali,
- b) viabilità di scorrimento e di allacciamento esterno,
- c) viabilità principale interna
- d) viabilità secondaria e di rione.

Le caratteristiche principali di tali strade sono statuite negli articoli seguenti.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglini*

ART. 23 9 - QUOTA PARTE DEGLI ONERI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONI SECONDARIE

Le quote parti degli oneri delle opere di urbanizzazione secondaria sono commisurati nei modi previsti dal precedente art. 22 per l'attività privata ricadente in contiguità ovvero nelle platee dei seguenti servizi, che tali urbanizzazioni prevedono :

- a) verde a parco pubblico
- b) verde pubblico con attrezzature sportive
- c) verde pubblico attrezzato
- d) scuole ed edifici per l'istruzione
- e) uffici ed edifici pubblici di nuova costruzione
- f) viabilità principale
- g) fognatura principale
- h) rete idrica principale
- i) rete elettrica principale e pubblica illuminazione sulla viabilità principale.
- l) Ogni altra categoria di opere prevista dalla Autorità Urbanistica della Regione, del Comprensorio e dello Stato come attrezzature di servizio di competenza pubblica.

Della viabilità principale può far parte quanto contenuto nel penultimo comma del precedente art. 21.

La commisurazione viene compiuta con i criteri base contenuti nella citata Circolare n. 3210 dalla Sottocommissione urbanistica, per quanto disposto nel presente regolamento alla lettera f) dell'art. 18 ed alla lettera l) dell'art. 19.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglino*

TITOLO III°

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE OPERE EDILIZIE ED URBANISTICHE

CAPO I°

RETE VIARIA

ART. 24) - CARATTERISTICHE GENERALI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO DELL'INSEDIAMENTO

La rete viaria ricadente nel territorio Comunale è divisa in rete viaria urbana e rete viaria extraurbana ai sensi e per gli scopi del decreto Ministeriale 1° aprile 1968 in applicazione all'art. 19 della legge 6 agosto 1967 n. 765.

La rete viaria urbana è quella attraversante all'interno (ovvero in adiacenza) zone del territorio comunale nelle quali la densità prevista sia pari o superiore agli 81 vani ad ettaro nel presente Regolamento.

La rete viaria extraurbana è quella che percorre zone ove le densità previste siano inferiori ai 81 vani ad ettaro. In queste zone sono valide le prescrizioni contenute nel citato decreto Ministeriale 1 aprile 1968 ed in particolare quelle dell'art. 4.

La rete viaria urbana, ai fini del presente regolamento, è composta da :

- a) rete superstradale o di strade statali,
- b) viabilità di scorrimento e di allacciamento esterno,
- c) viabilità principale interna
- d) viabilità secondaria e di rione.

Le caratteristiche principali di tali strade sono statuite negli articoli seguenti.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f. lo G. Travaglini*

ART. 25) - RETE SUPERSTRADALE

La rete superstradale o di strade statali, di grande comunicazione ha scopi e caratteristiche che non sono di competenza comunale, ma che possono essere definite dalla Autorità competente anche attraverso suggerimento del Comune. A tale scopo la ~~Spett.le~~ Commissione Urbanistica propone nel merito osservazioni che possono essere contenute in un voto che l'Amministrazione propone alle competenti autorità.

ART. 26) - VIABILITA' DI SCORRIMENTO E DI ALLACCIAMENTO ESTERNO -

La viabilità di scorrimento e di allacciamento esterno è costituita da percorsi prevalentemente destinati al traffico veicolare a carattere intercomunale o di raccordo o allacciamento con la viabilità intercomunale - ovvero di raccordo e scorrimento fra le varie zone del Comune.

Tale viabilità presenta le seguenti caratteristiche:

1) - per la rete di nuova apertura la larghezza minima della pista è di ml 9. Ai lati della pista è fatto obbligo dell'apertura di due banchine transitabili di ml 1.50 di larghezza ciascuna per ogni lato. Tale complesso costituisce la sede stradale ai sensi e per gli scopi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 1° aprile 1968, che pertanto colloca tale viabilità nella cat. c) dell'art. 3 del citato Decreto.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. d'le Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f. lo G. Travagnini*

Ai fini del sub. 3) dell'art. 9 del Decreto ministeriale del 2 aprile 1968 viene fissata una zona di rispetto di ml 7.50 quando si verificano le condizioni fissate per la rete viaria urbana all'art. 24 del presente Regolamento.

Nelle zone di rispetto è prescritta, a partire dal ciglio stradale la costruzione di marciapiedi di ml. 2 ovvero di marciapiede di ml. 1 e di siepe di confine di ml.1, ciò ove la Amministrazione lo consenta su parere della ~~Speciale~~ ~~Commissione~~ Urbanistica. Oltre tale marciapiede e per la larghezza di ml 3 è prescritta la creazione di fascia alberata in doppia fila anche alternata.

A ml 5 dalla sede stradale è concessa la recinzione dei lotti privati, che tuttavia deve essere effettuata seguendo le regole di rispetto e sicurezza stradale volta a volta indicate dalle competenti Autorità.

La edificazione di pareti finestrate è concessa alla distanza di ml 7.50 dalla sede stradale.

Sono vietate :

a) l'apertura di zone di sosta, varchi carrai, stazioni di servizio, immissioni di strade private a distanza inferiore ai ml 100 da ogni altro varco o apertura che comporti comunque una variazione del regime di traffico.

E' tuttavia concessa la deviazione in zone di parcheggio o di sosta quando esse siano precedute e seguite nel senso di marcia da opportuno allargamento della sede di ml. 1,00, con andamento parallelo all'asse, per la lunghezza di ml 20, ed inoltre l'ingresso e l'uscita da tali zone siano in derivazione stradale inclinati di un massimo di 30° separati nel senso della marcia da non meno di ml 10 di marciapiede spartitraffico della larghezza non minore di ml 1.50, cin-



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglino

tato da paraurti nel lato verso la strada. La larghezza minimo delle zone di sosta è di ml 6. E' vietata la costruzione a distanza inferiore a ml 2 dal limite.

b) La creazione lungo i marciapiedi di stazioni di servizio e rifornimento che non siano arretrate di ml 6 dalla sede stradale e che non dispongano di zone di sosta descritte come al punto precedente.

c) l'apertura di ogni e qualsiasi ingresso pedonale all'interno dei caseggiati, siano essi di civili abitazioni o di locali pubblici o aperti al pubblico ovvero locali privati, rimesse ecc. sulle pareti finestrate parallele all'asse stradale.

E' concessa tuttavia lungo tali pareti l'apertura di vetrine d'esposizione, quando esse non comportino l'apertura di ingressi pedonali.

2) - Lungo le strade esistenti per ogni e qualsiasi costruzione avvenire, sono in vigore tutte le prescrizioni contenute nel presente articolo, fatta eccezione per la larghezza della pista, che può essere contenuta nei limiti di quella esistente alla data dell'adozione del presente regolamento.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travoglini*

ART.27) - VIABILITA' PRINCIPALE INTERNA

Viabilità principale interna è quella che compone il sistema viario esistente all'atto della adozione del presente regolamento e del Programma di Fabbricazione, salvo quelle tratte già a quella data aventi funzioni riscontrabili nel precedente art. 26.

Tale viabilità è destinata di massima a funzioni urbane tradizionali, essendo maglia a funzioni promiscue di spazio pubblico residenziale, commerciale, di servizio e rotabile e vi si consentono le seguenti caratteristiche :

- 1) - La larghezza minima della pista stradale, per le tratte di nuova costruzione, sarà di ml 9; è d'obbligo, nel caso di nuove costruzioni, creare ai lati della pista due marciapiedi alberati di ml 2 per ogni lato.
- 2) - In queste strade è concessa la immissione a distanza non minore di ml 30 da ogni altra immissione di traffico, è vietata la costruzione o la recinzione stabile di aree alla distanza minore di ml 3 dal ciglio della pista. Lungo tali strade è concessa la apertura di locali aperti al pubblico e di ingressi privati nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, zona per zona.
- 3) - I marciapiedi, i parcheggi sono sottoposti alle prescrizioni di cui al precedente art. 26). (Punto 1, lettera b)).
- 4) - Per le tratte esistenti ricadenti nella viabilità oggetto del presente articolo sono validi i criteri in analogia a quelli esposti al punto 2) del precedente art. 26.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f. lo G. Trovagnini*

ART. 28) - VIABILITA' SECONDARIA O DI RIONE

Viabilità secondaria o di rione è quella che compone il sistema viario interno alle varie zone o serve di penetrazione dalla viabilità principale alle parti interne, e comprende ogni altra sede non compresa nelle norme precedenti.

Tale viabilità è destinata di massima a funzioni promiscue di traffico non di attraversamento con prevalenza di funzioni legate alla residenza e vi si consentono le seguenti caratteristiche :

- 1) - La larghezza minima della pista stradale, per le tratte di nuova costruzione, sarà di ml 6; è fatto obbligo della creazione, ai lati della pista di due marciapiedi alberati di ml 2.
- 2) - Non è posto limite di distanza alla apertura di varchi o immissioni, altro che per quelle contenute nelle leggi regolanti la viabilità ed il traffico.
- 3) - I marciapiedi ed i parcheggi sono sottoposti alle prescrizioni di cui al punto 1 della precedente lettera b).  
art.26
- 4) - Per le tratte esistenti sono valide per intero tutte le prescrizioni contenute al presente articolo comprese quelle sulla larghezza minima della pista. Qualora la pista risulti di larghezza minore le nuove costruzioni dovranno comunque arretrarsi di ml 5 dall'asse stradale, costruendosi a ml 3 dall'asse il marciapiede previsto al precedente punto 1).



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglini*

ART.29) - STRADE PRIVATE - CARATTERISTICHE, MANUTENZIONE,  
PASSAGGIO AL DEMANIO COMUNALE

Il Comune realizzerà in parte le strade indicate nel programma di fabbricazione ed i relativi servizi. Altra parte è competenza delle Amministrazioni dello Stato, della Regione e della Provincia, nonché dei privati proprietari dei terreni attraversati dal tracciato, qualora sia prescritto dalla convenzione di cui agli artt. 17, 18, 19, al titolo I e del 4° comma dell'art. 21 al presente titolo, Capo I° di questo regolamento.

La ~~Spett.le~~ ~~Commissione~~ urbanistica è incaricata di commisurare le opere d'obbligo dei privati alla effettiva entità delle lottizzazioni ed al costo delle opere di urbanizzazione primaria che vanno per esse eseguite e caso per caso proporre la concentrazione dei contributi e delle opere d'obbligo per quella parte che si considera di prevalente interesse pubblico.

Il passaggio al demanio comunale è automatico per ogni e qualsiasi appezzamento di terreno <sup>che</sup> sia destinato, nelle lottizzazioni convenzionate, a tronchi stradali delle categorie contemplate agli artt.26 e 27 del presente regolamento, anche quando il progredire delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni non sia pari alla gradualità prevista.

Quando la realizzazione di qualsiasi tronco strada previsto nelle lottizzazioni convenzionate e nel Programma di fabbricazione sia avvenuta, il manufatto entra a far parte del demanio comunale se esso è considerato di uso pubblico. L'elenco delle realizzazioni di uso o interesse pubblico è contenuto nelle convenzioni caso per caso. Le norme



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglino*

di zona che stabiliscono le percentuali di destinazioni del suolo a viabilità (strade o piazze) sono riportate nella convenzione insieme <sup>alla</sup> l'interpretazione datane dal Comune su parere della ~~Sottocommissione~~ Commissione Urbanistica.

ART. 30) - SPAZI PEDONALI PRINCIPALI - AREE A PARCHEGGIO

Gli spazi pedonali principali sono quegli spazi di uso pubblico dei quali la generale organizzazione urbana prescrive la funzione di centro di vita civile, commerciale ecc. In questi spazi è vietato il parcheggio e la circolazione veicolare di qualsiasi genere, esclusi i casi di pubblica necessità, tuttavia è prescritta la esistenza di aree di parcheggio o di strade carrabili a non meno di ml 50 da almeno due lati.

Gli spazi pedonali principali sono estranei alla rete viaria esistente ed agli spazi pubblici esistenti, tuttavia è consentita la destinazione a tale uso di tutti quegli spazi esistenti per i quali si rilevino le condizioni idonee.

Lungo il perimetro degli spazi pedonali è consentita la apertura di locali pubblici o aperti al pubblico, di ingressi privati e simili, purchè gli ingressi prospettino su superficie porticata con copertura aggettante almeno ml 3



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. delle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

Flo G. Travaglioli

dal filo della parete sulla quale tali ingressi vengono aperti.

Sono spazi pedonali anche gli accessi non carrabili a spazi ovvero edifici pubblici.

Le aree a parcheggio sono indicate, per la parte riguardante l'applicazione del Decreto 2 aprile 1968, su citato, nel Programma di Fabbricazione; l'accesso è regolato dalle prescrizioni degli articoli precedenti.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travagliati*

CAPO II

REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE E L'USO DELLA FOGNATURA NEL TERRITORIO COMUNALE

ART.31) - SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO DOMESTICHE E DELLE ACQUE METEORICHE

In tutte le zone servite dalla fognatura comunale è obbligatorio, anche se è necessaria la costruzione di un impianto di sollevamento privato, immettere le acque di rifiuto domestiche e pluviali nella fognatura stessa, secondo le modalità indicate negli articoli che seguono.

Gli edifici che sorgono o sorgeranno lungo le strade o viali privati che immettono su spazi pubblici fognati, debbono parimenti allacciarsi alla fognatura comunale.

Sono proibiti, in dette zone, pozzi neri e pozzi assorbenti di qualsiasi tipo, sia per acque fecali che per acque pluviali.

Lungo le strade non fognate ma per le quali è prevista la costruzione della fognatura, secondo un progetto precedentemente approvato, è obbligatorio predisporre l'attacco alla costruzione fognatura comunale, anche con impianto di sollevamento privato, se necessario.

La raccolta delle acque domestiche in pozzi neri a tenuta stagna, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 32, è consentita per i fabbricati esistenti ricadenti in zona urbanistica la cui densità è prevista, negli strumenti urbanistici, come inferiore a 60 vani/Ha, sempre che non si verificano le condizioni descritte nei commi precedenti, e fintanto che la fognatura comunale non venga rea-



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. delle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglioli

lizzata, sia a spese dell'amministrazione, sia come elemento della Convenzione di cui agli artt. 17, 18 e 19 al tit. 1° e dall'art.21 comma 4).

Le acque pluviali, potranno, separatamente dalle acque di rifiuto domestiche, essere convogliate in un pozzo assorbente. Il pozzo assorbente per le sole acque pluviali è, però, consentito solo dietro nulla osta dell'Ufficiale Sanitario comunale e sempre che non ricada in zona di rispetto dell'acquedotto.

Nelle costruzioni isolate di modesta importanza o di tipo rurale, nelle zone a ciò destinate dal piano di fabbricazione, è consentito il pozzo nero a tenuta stagna o, soltanto in casi eccezionali, da esaminarsi volta per volta, e previo trattamento di epurazione biologica, la dispersione dei liquami trattati per sub-irrigazione, sempre che non si ricade in zona di rispetto dell'acquedotto.

Comunque, è sempre richiesto il nulla osta dello Ufficiale Sanitario comunale.

Nelle zone ove è consentita la lottizzazione dei terreni, è fatto obbligo ai proprietari lottizzanti di costruire la fognatura, sia pluviale che fecale, prima della vendita dei lotti, nel rispetto di quanto previsto agli art. 19e seg. del presente regolamento.

I progetti di lottizzazione, dovranno essere corredati da un progetto esecutivo delle fognature, completo di calcoli idraulici e dei tipi costruttivi (art. 19, lettera f).

Nelle zone di nuova lottizzazione è fatto assolutamente divieto di costruire pozzi neri o pozzi assorbenti di qualsiasi tipo.

Sono fatti salvi i contenuti della circolare n. 52 del 28/6/68 dell'Ufficio del Medico Provinciale.



MINISTERO ALLE OPERE PUBBLICHE  
PROV. delle Opere Pubbliche per la Campania  
PROVVEDITORE

Ugo G. Travagliati

ART. 32) - MODALITA' COSTRUTTIVE DELLA FOGNATURA DOMESTICA

Ogni appartamento deve essere munito di almeno un locale di decenza.

Il locale di decenza deve far parte organica dell'unità abitativa e l'accesso ad esso, deve essere possibile solo dall'interno dell'appartamento, mediante opportuni disimpegni; pertanto, è vietato ubicarlo sui ballatoi, balconi, terrazzi, scale o ingressi.

I locali suddetti debbono essere aereati ed illuminati direttamente, sufficientemente e stabilmente.

Gli esercizi pubblici debbono avere almeno un locale di decenza, munito di antilatrina, per tali locali, anche in assenza di cavedio, è consentita l'aerazione forzata, con possibilità di ricambio di aria almeno pari a un volume ogni dieci minuti, purchè la canna di ventilazione abbia sbocco all'esterno.

Le diramazioni di scarico degli apparecchi sanitari della cucina (lavello e lavatoio) debbono far capo ad una cassetta intercettatrice; le diramazioni di scarico degli apparecchi sanitari del bagno (lavabo, vasca o doccia, bidet) debbono far capo ad una cassetta intercettatrice diversa dalla precedente.

I due collettori di piano, partenti dalle dette cassette intercettatrici, possono far capo alla stessa colonna di scarico.

Le colonne pluviali debbono essere distinte da quelle fecali ed in esse non potranno essere immesse neanche le acque di rifiuto delle cucine.

In tutti gli edifici è obbligatorio prolungare



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f. to G. Travaglino*

la colonna degli scarichi fecali al disopra della copertura del fabbricato in modo da assicurare una buona ventilazione; nel caso dei terrazzi praticabili, il prolungamento di detta colonna, deve essere di almeno m. 2.50 dal calpestio.

Al piede di tutte le colonne discendenti fecali, è obbligatorio un pozzetto in cui verrà installato un sifone con pezzo di ispezione.

Nei fabbricati con tre o più piani, oltre il piano terra, è obbligatoria la ventilazione secondaria.

Tutte le colonne, sia fecali che pluviali, debbono essere alloggiate in apposito cassonetto.

I fognoli privati debbono, quando è possibile, far capo ad un unico collettore, in modo che vi sia, di norma, non più di una immissione, per ogni fabbricato, nella fogna pubblica.

Al limite della proprietà privata, si porrà un pozzetto di ispezione del corsetto di immissione, con chiusino dello stesso tipo di quelli della fogna pubblica.

I fognoli o i collettori privati, di cui all'articolo precedente, nel tratto interessante la via pubblica, debbono essere, di norma, costruiti con tubi di grès ceramico, con giunti sigillati, accuratamente, con malta cementizia a 6 qli. Detti tubi sono prescritti di diametro interno proporzionato alla totalità delle unità di scarico previste nel fabbricato, e comunque mai inferiore a ml 0.12. La loro pendenza deve essere la massima possibile e comunque mai inferiore all'1.5%. Gli scavi per la posa della tubazione debbono essere eseguiti a cielo aperto e il reinterro deve essere accuratamente costipato; sono a carico del titolare della licenza edilizia i lavori di ripristino della sede stradale.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. delle Opere Pubbliche per la Campania  
II PROVEVINTA  
F. G. Travagliati

Tipi diversi dal tubolare potranno essere autorizzati, caso per caso, dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Nelle zone del territorio comunale fognate a sistema misto, le acque di rifiuto domestiche e le pluviali, possono essere smaltite nella fogna pubblica, mediante un unico collettore.

Nelle zone del territorio comunale servite con fogne a sistema separatore, le acque meteoriche debbono scaricarsi, mediante apposito fognolo, nella fogna pubblica pluviale. Tutti gli altri liquidi di rifiuto degli edifici verranno smaltiti, con apposita tubazione in grès ceramico, nella fogna nera comunale.

I pozzi neri, di cui all'art. 31, debbono rispondere ai seguenti requisiti :

- a) essere perfettamente impermeabili;
- b) debbono avere una intercapedine sui lati e sul fondo, larga almeno 60 cm, in modo che possono essere facilmente individuate le eventuali perdite. Le pareti ed il fondo sia del pozzo nero che dell'intercapedine debbono essere rivestite con intonaco cementizio a doppio strato di spessore non inferiore a cm. 1;
- c) debbono essere muniti di un tubo esalatore, prolungato oltre la copertura del fabbricato, del diametro minimo interno di cm. 8;
- d) le bocche di accesso al pozzo nero ed alla intercapedine, dovranno avere il diametro minimo di m. 0.60. Dette bocche saranno munite di chiusini del tipo a tenuta stagna, inodori.
- e) debbono distare non meno di cinque metri da qualsiasi fab-



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. d'le Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*lto G. Travaglioli*

brica, e non meno di m.10 da pozzi di attingimento.

Lo svuotamento dei pozzi neri deve avvenire, esclusivamente, a mezzo di autobotti aspiranti, attrezzate per questo scopo, e nelle ore che verranno stabilite con ordinanza sindacale.

Sono fatti salvi i contenuti della circolare n.52 del 28/5/68 dell'Ufficio del Medico Provinciale di Napoli.

ART. 33) - SCARICHI INDUSTRIALI

Tutti gli stabilimenti industriali, di qualsiasi importanza, sono soggetti alle norme che seguono.

A corredo della richiesta licenza edilizia, per gli stabilimenti di nuova costruzione, e della richiesta del per messo di immissione nella fogna comunale deve essere, per gli stabilimenti esistenti, allegato un progetto del tratta mento delle acque di rifiuto industriali redatto da un inge gnere, comprendente i seguenti allegati:

- a)- caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche delle acque di rifiuto;
- b)- schema dei trattamenti epurativi che si intendono effettuare sulle acque di scarico prima dell'immissione della fogna comunale;
- c)- calcoli idraulici e biochimici con garanzia dell'effetto del trattamento;
- d)- caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dell'effluente trattato, prima dell'immissione nella fogna.

Il trattamento epurativo dovrà garantire almeno i seguenti risultati :

- a) il PH dovrà essere compreso tra 5,5 ed 8,5;
- b) l'effluente dovrà avere una temperatura non superiore a 30°;



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglini*

- c) valore di permanganato N/80 a 4 h = circa 100;
- d) assenza di composti ciclici IDROSSILATI e dei loro derivati alogeni;
- e) l'effluente non deve contenere alcun prodotto suscettibile di depositare nella fogna direttamente o indirettamente dopo contatto con altri effluenti, o di sviluppare gas o vapori tossici o infiammabili;
- f) l'effluente deve essere depurato di materie galleggianti e di tutti i prodotti capaci di compromettere la conservazione o il buon funzionamento della fogna e dell'impianto di depurazione comunale.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, le aziende industriali sono tenute a far pervenire all'Amministrazione Comunale le analisi, fatte da Laboratori ufficiali, delle acque trattate, che garantiscono la efficienza dei trattamenti ed i risultati innanzi prescritti.

Qualora l'Amministrazione comunale lo ritenesse necessario, chiederà detti controlli con maggiore frequenza.

Il permesso di immissione può essere revocato in qualsiasi momento, qualora non vengano presentate, in tempo utile, le analisi richieste o, comunque, ogni qualvolta si verificano danni o inconvenienti alla fogna od all'impianto di depurazione.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglino

ART. 34) - LICENZE D'ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli Enti, le Società e i privati, non possono costruire qualsiasi canalizzazione destinata a fognare acque luride, cloacali, pluviali o di rifiuto industriale, o, comunque, immettere le acque di rifiuto nella fogna, senza la autorizzazione prescritta all'art. 2 del titolo 1° del presente regolamento. Analoga autorizzazione è prescritta per la riparazione, il rifacimento o qualsiasi tipo di manomissione della fogna comunale o di fognoli privati ricadenti in area pubblica.

Per ottenere tale autorizzazione gli interessati devono produrre domanda come all'art. 4 del presente regolamento, nella quale siano contenuti :

- a) Indicazione della strada dove deve aver luogo lo scarico o la canalizzazione;
- b) descrizione sommaria delle opere da eseguirsi, con la specificazione dell'uso a cui sono destinate (fecale, pluviale, misto o scarico industriale), con precisazione di :

- 1) profili;
- 2) tipi adottati e particolari costruttivi oltre ad ogni altro elemento richiesto al citato art. 4.

Per gli elaborati a corredo di progetti di lottizzazione o di scarichi industriali, si rimanda ai precedenti artt. 31 e 32.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania  
II P. CIVILE N. 10. E

*F. G. Travaglini*

ART. 35) - LAVORI IN DANNO

Qualora si verificchino guasti o rotture di canalizzazioni private che provochino infiltrazioni o trasudamenti di materie putride, esalazioni nocive, adulterazione di acque potabili, umidità, o pericolo per la salute pubblica, e gli Enti, Società o privati proprietari interessati, non provvedano alle immediate riparazioni, atte ad eliminare gli inconvenienti o il pericolo, l'Amministrazione comunale farà eseguire i lavori in danno con le modalità di cui all'art. 55 della legge Comunale e Provinciale R.D. 2.3.1934, n. 383, salvi gli ulteriori provvedimenti di legge.

La contabilizzazione dei lavori eseguiti per conto o in danno degli Enti, Società o privati, verrà effettuata da un tecnico di fiducia dell'Amministrazione, con i prezzi della tariffa del Genio Civile vigente all'epoca dell'esecuzione dei lavori, aumentati del venti per cento, oltre le spese tecniche.

ART. 36) - DIVIETI - CONTRAVVENZIONI

Il deflusso nella fogna pubblica o nei fognoli privati, non dev'essere mai interrotto da paratoie o da altro qualsiasi ostacolo, anche temporaneo.

E' vietato modificare le proprie canalizzazioni di scarico in modo da farle funzionare in maniera difforme a quanto disposto nel presente regolamento, e ciò in particolare dove è prescritto la necessaria separazione tra acque meteoriche ed acque di rifiuto domestiche.

Le contravvenzioni al presente regolamento, vengo-



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

nò perseguite, secondo la specie, ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie, del Codice della Strada, della legge Comunale e Provinciale, T.U.F.L. e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 37) - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - TARIFFA DEI DIRITTI DI IMMISSIONE E DEI CONTRIBUTI -

All'atto del rilascio della licenza di cui all'art. 31, gli Enti, le Società o i privati proprietari di immobili destinati a civili abitazioni, debbono pagare, oltre ai diritti di licenza, un contributo, una tantum di £. 3.000 per ogni vano legale.

Premesso che saranno considerate "stanze" tutti quei vani, compresa la cucina, che, arieggiati ed illuminati direttamente, abbiano una superficie netta maggiore od eguale ad 8 mq e consentano l'agibilità di un letto per adulti, il conteggio dei vani verrà effettuato come segue :

- a)- ogni stanza, compresa la cucina (purchè di superficie maggiore o uguale ad 8 mq), va valutata per un vano legale;
- b)- il bagno, i disimpegni, vanno complessivamente valutati per un vano legale;
- c)- la cucina con meno di 8 mq, il bagno ed i disimpegni, vanno valutati per 2 vani legali;
- d)- ogni locale igienico, oltre il bagno di cui al punto b), va valutato per 1/2 vano legale.

Il contributo, una-tantum di cui al presente art. 34, per gli esercizi pubblici è di £.200 per ogni mq (al netto) occupato dall'esercizio



dei suoi accessori e per-  
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglianti

tinenze, con un minimo di £. 3.000 ed un massimo di £.15.000.

Per le industrie, il contributo una-tantum, è di £. 10 al mq. di superficie coperta e scoperta di pertinenza dell'industria fino a 20.000 mq, con un minimo di £. 10.000. Per la parte di superficie eccedente i 20.000 mq, il contributo è di £. 3 a mq.

Per le lottizzazioni, il contributo una-tantum, è di £.30 per ogni mq di superficie lottizzata, ivi comprese le strade, le zone a verde, i parcheggi ecc.

La misura del contributo una-tantum, è suscettibile di rivalutazione biennale da stabilirsi con deliberazione del Consiglio comunale entro il 1° agosto dell'anno di scadenza, con le stesse modalità seguenti.

a) - Tutti gli utenti sono tenuti, inoltre, al contributo annuo di manutenzione ed esercizio della fogna e dell'impianto di depurazione comunale.

Entro il 1° agosto di ciascun anno il Consiglio comunale, delibera la tariffa per l'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il funzionamento del servizio.

Qualora nel termine anzidetto non venisse adottata la nuova tariffa, si intenderà prorogata la tariffa adottata nell'anno precedente.

b) - Per il 1971 il contributo di manutenzione resta determinato nella misura appresso specificata;

- civili abitazioni, anche se comprese nella lottizzazione di cui all'art. 37, £. 2.000 per ogni vano legale, come prima definito;
- esercizi pubblici, £.150 per ogni mq, determinato come all'art.35, con un minimo di £.2.000 ed un massimo di £.10.000;



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. delle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*fis G. Travagliani*

- esercizi industriali, £.6 per ogni mq, determinato come al l'art.36 fino a mq 20.000 con un minimo di £.10.000, e £. 2 per ogni mq di superficie eccedente i 20.000 mq.

c) - Chiunque si sia già immesso nella fognatura comunale, precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, è tenuto a presentare la domanda di immissione, in sanatoria non onerosa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Per gli inadempienti si provvederà di Ufficio, previo incarico ad un tecnico di fiducia dell'Amministrazione, con le spese a carico degli interessati inadempienti.

d) - Per l'accertamento, la tariffa, le riscossioni ed i ricorsi si applicano le norme di cui al presente regolamento e quelle di cui al testo unico per la finanza locale approvato con R.D. 14.9.1931, n. 1175 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

e) - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge, di regolamento generale e disposizioni ministeriali vigenti in materia.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglino*

CAPO III°

NORME GENERALI RIGUARDANTI LE AREE E GLI EDIFICI DI PUBBLICA  
ATTREZZATURA -

ART. 38) - GENERALITA'; UBICAZIONE

In tutto il territorio comunale le aree destinate a pubbliche attrezzature sono prescelte secondo le caratteristiche d'uso, secondo criteri generali urbanistici, ovvero tenendo conto di programmi preesistenti. Ogni programma successivo alla data d'adozione trova luogo nelle aree indicate nel Programma di Fabbricazione.

1) - Tali aree sono riunibili secondo la destinazione in :

- a) destinate all'edificazione ed al prevalente uso dell'edificio;
- b) destinate all'uso dello spazio aperto attrezzato
- c) destinate all'uso dell'edificio e dello spazio aperto attrezzato.

Fanno parte della categoria a) : La casa comunale; gli immobili pubblici a prevalente funzione d'ufficio; le attrezzature sanitarie di pronto soccorso, le attrezzature religiose e di spettacolo.

Fanno parte della categoria b) : Le aree destinate a verde pubblico attrezzato ovvero a verde attrezzato a pubblico giardino; ad impianto sportivo, a parcheggio, ad area cimiteriale.

Fanno parte della categoria c) : le aree scolastiche, le aree di rispetto alle zone monumentali ovvero agli edifici di biblioteche, musei ecc. quando di proprietà pubblica, le aree e le attrezzature sanitarie non di pronto soc



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglino

corso, le attrezzature militari o di protezione civile.

2) - Le medesime aree sono riunibili secondo l'ubicazione in :

d) aree centrali ovvero attrezzature caratterizzanti le aree centrali

e) aree adiacenti all'abitato ovvero localizzabili nei rioni periferici

f) aree esterne all'abitato.

Fanno parte della categoria d) : La casa comunale, gli immobili a prevalente funzione di ufficio; le attrezzature religiose e di spettacolo, le aree a parcheggio.

Fanno parte della categoria e) : Le aree scolastiche; tutte le attrezzature sanitarie, le aree militari o di protezione civile; le aree destinate a verde pubblico attrezzato, ovvero a verde attrezzato a pubblico giardino, le aree destinate ad impianti sportivi.

Fanno parte della categoria f) le aree cimiteriali.

Tale classificazione può essere variata da stato di fatto ovvero dal recepimento di programmi precedenti.

ART. 39) - CONDIZIONI DI RELATIVITA' NEI RIGUARDI DEGLI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

Le aree e le attrezzature comprese nelle categorie a) e d) di cui al prec.art.38 per gli edifici di nuova costruzione sottostanno alle seguenti norme :

1) - è prescritta l'adiacenza ad aree destinate a parcheggio di uso pubblico, non destinata alle funzioni di piazza, che



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Op.re Pubbliche per la Compagnia  
di PROVVEDITORE

*F. G. Travagliati*

computino sovrabbondanza complessiva di spazio nella ragione di mq 1 per ogni 20 mc vuoto x pieno dell'edificio pubblico, oltre alle disponibilità previste dall'art.3 del decreto Ministeriale 2 aprile 1968 e dall'art.18 della legge 6 agosto 1967 n. 765.

2) - Gli ingressi principali sono prescritti su spazi pubblici non facente parte nè della rete superstradale o di strade statali, nè della viabilità di scorrimento ed allacciamento esterno, nè della viabilità principale interna. Tali ingressi dovranno sboccare su spazi pedonali ed in zone porticate come indicate all'art.30, Titolo III capo I del presente regolamento.

In parziale deroga a quanto soprascritto, qualora appaia manifesta l'impossibilità di rinunciare alla apertura di ingressi principali nelle condizioni soprascritte, tale apertura è concessa lungo la viabilità principale interna, fatto salvo l'obbligo della zona porticata antistante l'ingresso.

3) - per quanto attiene alle aree a parcheggio esse debbono essere locate nelle immediate vicinanze della viabilità principale interna ovvero essere ad essa direttamente collegate, è fatto salvo quanto prescritto dall'art.30, titolo III capo I del presente regolamento.

4) - per le aree e le attrezzature comprese nelle categorie b), c), e), f) del precedente art. 38 è prescritta la adiacenza di aree di parcheggio ovvero di assi di scorrimento necessari all'accesso ed al deflusso del traffico secondo le regole di progettazione correnti. Per esse vigono le prescrizioni di cui al precedente <sup>paragrafo 2</sup>).



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

Elio G. Travaglino

5) - Per gli edifici esistenti restano in vigore nei limiti del possibile le prescrizioni di cui ai numeri precedenti.

ART. 40) - DENSITA' FABBRICATIVA - CRITERI DI PROGETTAZIONE -  
CONTROLLO DELLA SOTTOCOMMISSIONE URBANISTICA -

I limiti di densità fabbricativa fondiaria sono, per gli edifici di nuova costruzione, fissati in mc 7/mq vuoto x pieno per gli edifici di cui alle categorie a) e d) del prec. art. 38. Qualora delle aree di sedime del fabbricato di nuova istituzione vada compresa l'area porticata, di cui al n. 2 del prec. art. 39, il volume sottratto da tale vuoto verrà computato ai fini del completamento come aggiuntivo alla fabbricazione.

La sostituzione edilizia di edifici pubblici non più rispondenti all'uso ovvero fatiscenti è ammessa nel rispetto del volume edilizio precedente, sempre che non superi i limiti di densità fabbricativa suesposti. Qualora la densità fabbricativa alla fine del computo fosse inferiore a quella delle zone prevalenti in adiacenza come previste dal Programma di fabbricazione e dal presente Regolamento edilizio.

La densità fabbricativa finale, dell'edificio oggetto della sostituzione, è da concedersi pari alle norme suddette.

I criteri di progettazione degli edifici pubblici e delle attrezzature di servizio sia per le opere di nuova istituzione che per le opere da sostituire sono estratti e



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
11 FEB 1955

Ugo G. Travaglini

sottoposti ai i criteri ed alle prescrizioni delle leggi e regolamenti in materia di edilizia pubblica.

Nei limiti posti dal comma precedente la Sottocommissione Urbanistica di cui al titolo II art. 17 è incaricata di esprimere parere su ogni progetto di massima in materia per rilevarne la congruenza dell'impianto generale dell'opera con la peculiarità urbanistica della zona e con le norme del presente regolamento.

In seguito al parere della Sottocommissione Urbanistica viene elaborato il progetto definitivo che è adottato dall'Amministrazione secondo i modi previsti dalla legge.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*F. G. Travoglini*

CAPO IV°

NORME GENERALI URBANISTICHE ED EDILIZIE RIGUARDANTI LA FABBRICAZIONE PRIVATA

ART. 41) - GENERALITA' - INDICAZIONI DEL PFA - TABELLAZIONE DELLE NORME

La fabbricazione di edilizia per usi residenziali o comunque indifferenziati è regolata dalle norme di zona, la cui area di applicazione è individuata sul Programma di fabbricazione.

La normativa urbanistica ed edilizia si compendia in apposite tabelle che fanno parte integrante del presente Regolamento.

ART. 42) - NORMATIVA URBANISTICA

La materia degli artt. 17, 18, 19 al titolo II, capo 1°, ed ogni altra materia che comunque interessi lo svolgimento di attività urbanistica da parte di privati aventi diritto è regolata da norme che fissano la densità territoriale fabbricativa per ogni Ha e per ogni mq.

La densità presuntiva in vani per ogni Ha.

La densità ottimale in abitanti per ogni Ha.

La densità di copertura in mq per ogni mq.

La densità di utilizzazione in mq per ogni mq.

La destinazione percentuale comprensoriale, ad area residenziale, ad area a servizi, ad area a verde, ad area per strade e piazze.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

Il volume comprensoriale e la sua destinazione a volume residenziale e volume destinato a servizi, per ogni Ha.

a) - La misura della densità territoriale fabbricativa fig sa il limite massimo di volume comprensoriale  $V_c$  in mc fuori terra ammesso nelle varie zone per ogni mq di area totale  $A$ , secondo l'espressione

$$1) D_t = \frac{V_c}{A} = \frac{mc}{mq};$$

sulla scorta di tali elementi si indicano il numero approssimativo di vani  $N$  che rientrano in tale volume territoriale secondo la proporzione minima indicata nel 3° comma, art. 3 del citato Decreto ministeriale 2 aprile 1968 calcolabile secondo l'espressione

$$2) N = \frac{V_c}{80}$$

e si calcolano per tale numero di vani  $N$  il numero pari di abitanti  $Ab$  secondo l'espressione

$$3) Ab = N.$$

La densità di copertura territoriale  $C_t$  è il rapporto massimo ammissibile fra l'area effettivamente coperta  $K_t$  e l'area totale  $A$  secondo l'espressione

$$4) C_t = \frac{K_t}{A} = \frac{mq}{mq}$$

La densità di utilizzazione territoriale  $U_t$  è il rapporto massimo ammissibile fra la superficie utile territoriale  $S_t$  e l'area totale  $A$  secondo l'espressione

$$5) U_t = \frac{S_t}{A} = \frac{mq}{mq}$$

b) - La misura della destinazione percentuale comprensoriale indica le percentuali massime ~~ovvero~~ minime nelle quali è di



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*lto G. Travaglino*

obbligo divisa l'area.

La destinazione della quale è indicata la percentuale massima consentita è quella a residenza, le destinazioni delle quali sono indicate le percentuali minime consentite sono quelle a servizi a verde, a strade o piazze.

c) - La misura della destinazione del volume comprensoriale è riferita al volume effettivamente edificabile sulla estensione di un Ha e si esprime in mc ed in valore complessivo, per valori massimi ovvero minimi ammissibili.

La destinazione della quale è indicato il valore massimo ammissibile è quella <sup>a</sup> residenza, quella della quale è indicato il valore minimo è quella a servizi.

La materia del presente articolo è compendiate nella tabella urbanistica.

#### ART. 43) - NORMATIVA EDILIZIA

La fabbricazione edilizia è sottoposta alle prescrizioni dei limiti di densità e di dimensione. I limiti di densità sono :

Densità fabbricativa fondiaria, copertura fondiaria, utilizzazione fondiaria; i limiti di dimensione sono limiti di altezze di distanze e rapporto d'inclinata.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE  
*f. lo G. Travagliati*

ART. 44) - LIMITI FONDIARI DI DENSITA'

a) - La misura della densità fabbricativa fondiaria  $D_f$  fissa il limite massimo del volume  $V$  ammesso effettivamente per ogni mq del singolo lotto  $A_f$  attraverso lo svolgimento dell'espressione

$$1) V = D_f \times A_f$$

b) - La misura della copertura fondiaria  $C_f$  fissa il limite massimo dell'area di sedime  $K_f$  di ogni lotto di area  $A_f$  attraverso l'espressione

$$2) K_f = C_f \times A_f$$

c) - La misura dell'utilizzazione fondiaria  $U_f$  fissa il limite massimo di superficie utile ammissibile  $S_f$  per ogni lotto di area  $A_f$  attraverso l'espressione

$$3) S_f = U_f \times A_f.$$

ART. 45) - LIMITI DI DIMENSIONE PER LE COSTRUZIONI

a) - Le altezze dei fabbricati sono misurate in numero di piani utili, dei quali zona per zona è indicato il limite massimo  $P$  ed il limite minimo  $p$ .

Fatto salvo il numero dei piani utili è posto nelle norme un limite massimo di altezza misurata in ml dal piano di campagna al pian di gronda, con misure di massima corrispondenti al prodotto  $H$  del numero massimo ammissibile di piani  $P$  per la minima altezza  $h$  ammissibile fra calpestio e calpestio aumentata di ml 1.10 secondo l'espressione

$$1) H \leq (P \cdot h)$$



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE  
*f. G. Travaglino*

ai fini dell'osservazione di quanto disposto negli art. 8 e 9 del citato Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 in applicazione all'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 è prescritta la limitazione dell'altezza degli edifici in relazione della distanza L dagli edifici circostanti perchè sia verificata la condizione

$$2) \frac{H}{L} \leq 1$$

b) - Le minime distanze L ammissibili fra i fabbricati sono indicate in misura assoluta in metri; ai fini dell'osservanza di quanto disposto negli art. 8 e 9 del citato Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 la distanza L è posta in relazione come nella 2) alla lettera a) del presente art. 45.

c) - Le sagome esterne delle nuove costruzioni e delle addizioni ovvero delle sostituzioni di quelle esistenti sono contenute da un diedro formato fra il piano di campagna e il piano inclinato individuato dal rapporto 2) alla lettera a) del presente art. 45.

d) - Le distanze minime dai confini e dalla sede stradale sono indicate zona per zona in misura assoluta in metri, fatte salve le disposizioni contenute all'art. 9 del citato decreto 2 aprile 1968.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

ART. 46) - FABBRICATI FUORI TERRA - VOLUME UTILE - PIANO  
DI CAMPAGNA - MISURE DELL'ALTEZZA E DELLA DISTANZA

Fabbricati fuori terra sono quelli effettivamente costituenti il volume utile che si ottiene dal prodotto delle aree di sedime per le altezze - sono esclusi dal computo i volumi che vengono destinati a porticati ove prescritto dal Sindaco su proposta della Sottocommissione urbanistica, e della Commissione Edilizia.

Nel volume utile viene compreso ogni quotaparte di sporto o balcone oltre l'aggetto di ml. 1.50, calcolato sulla proiezione dal pdc alla quota dell'aggetto.

Per i fabbricati esistenti il volume viene calcolato in base a rilievo concordatario a carico dell'avente diritto.

Sono esclusi dal computo dei volumi i sottotetti eccedenti la quota del piano di gronda, quando non utilizzati ovvero quando prescritti dal Sindaco all'atto della concessione di licenza.

Piano di campagna è il piano proiezione sul terreno dell'area di sedime. La quota massima fra i punti di maggior dislivello del P d C non dovrà superare i ml. 2. L'inclinazione della linea di maggior pendenza non potrà superare i 20°. Qualora l'area di sedime non consenta un unico piano di posa, più piani di campagna possono essere dislocati a quote diverse per il medesimo fabbricato, semprechè le altezze ad essi riferite rimangano come prescritto nel presente Regolamento.

Le prescrizioni relative alle misure delle distanze e delle altezze, fatto salvo quanto contenuto all'art. 45, si intendono riferite alle misure massime, effettuate



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*F. G. Travaglini*

nei modi seguenti :

a) - le distanze sono misurate lungo la retta orizzontale che individuano le distanze minime fra gli elementi considerati ai fini del presente regolamento le distanze sono misurate fra le fronti degli edifici esclusi sporti o aggetti quando non si verificano le condizioni del secondo comma del presente art. 46.

Le distanze sono misurate di massima al piede dei fabbricati.

b) - L'altezza dei fabbricati viene misurata dal piano di campagna al piano di gronda. Negli elaborati di cui all'art. 4 al titolo I° è prescritta la precisazione dell'altezza massima e della minima, con indicazioni dell'applicazione dell'inclinata di cui alla lettera c dell'art. 45.

c) - La sezione su un piano verticale ortogonale alla fronte del fabbricato, del diedro di cui alla lettera c) dello art. 45 costituisce la sagoma massima del fabbricato. L'angolo è misurato fra l'orizzontale dal piede del fabbricato e la inclinata. E' concesso il superamento di tale inclinata soltanto nel caso di elementi che non superino l'inclinata per più di  $1/5$  dell'altezza totale e non eccedano in lunghezza  $1/10$  della fronte.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*Fl. G. Travaglini*

ART.47) - AREA MINIMA DI INTERVENTO - TIPI EDILIZI

E' prescritta, zona per zona l'area minima di intervento che corrisponde alla minima superficie su cui può insistere il tipo edilizio di minime dimensioni previsto per la zona.

L'area di minimo intervento è la dimensione minima obbligatoria ai fini della validità del contratto di compravendita, ovvero altro strumento di trasferimento di proprietà fra persone viventi in grado di essere al corrente delle norme del Presente Regolamento, quando essa compravendita fosse specificamente intervenuta a scopo edificatorio, e tale scopo sia espresso nell'atto nello spirito e per gli scopi dell'art. 10, comma 3° della legge 6 agosto 1967 n. 765.

La prescrizione di cui al comma precedente decorre dal secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento.

Le preesistenze fondiari sono regolate all'art. 53, Capo V, titolo III del presente Regolamento.

Il tipo edilizio di cui al primo comma del presente art. 47 ha valore indicativo, salvo che per le prescrizioni di elementi di composizione eventualmente da destinarsi ad uso pubblico, e per eventuali elementi in vista da pubblici spazi.

Nel caso di piani planovolumetrici come per lo art.19 al titolo II, capo I°, del presente Regolamento, può essere concessa la costruzione su superfici minori e con composizioni edilizie autonome.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglino

ART.48) - ALLINEAMENTI, ARRETRAMENTI E OBBLIGHI CONNESSI.

Gli allineamenti degli edifici verso la strada sono determinati dalla distanza dell'asse stradale imposta caso per caso, per le ristrutturazioni urbane, mentre per le zone di nuovo insediamento seguiranno le prescrizioni di distanza dal ciglio stradale contenute al capo I del titolo III del presente regolamento. Ai fini dell'allineamento, arretramento ecc. gli edifici debbono essere arretrati dal bordo stradale, o allineati lungo esso, a secondo che la distanza imposta sia superiore alla metà della larghezza stradale, oppure uguale o inferiore alla predetta metà.

Le costruzioni in arretramento rispetto al filo stradale dovranno avere di regola una fronte parallela a detta linea, a meno che le prescrizioni di zona non prevedano un allineamento libero.

Restano a carico del titolare della licenza, che realizza l'arretramento, sia la pavimentazione e la manutenzione della propria area con sistema identico a quello della strada confinante, ovvero come eventualmente prescritto dalla licenza, sia la decorosa ornamentazione dei fianchi delle contigue case laterali che, per effetto dell'arretramento, rimangono eventualmente esposti alla pubblica vista ed il buon mantenimento in sito degli eventuali alberi previsti dalle norme ovvero prescritti dalla licenza.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*Fl. G. Travaglioli*

ART.49) - SPECIFICAZIONI SUI VOLUMI SUI DISTACCHI E LE  
INCLINATE - CASISTICA RELATIVA ALLA VOLUMETRIA ED ALLE  
OPERE ACCESSORIE

I nuovi fabbricati, nonché gli ampliamenti e le modifiche di quelli esistenti, dovranno mantenere dai confini almeno le distanze minime prescritte secondo la zona e dovranno altresì distaccarsi dai fabbricati contigui secondo le prescrizioni per ogni zona.

Dette prescrizioni determinano delle inclinate che costituiscono l'elemento fondamentale per l'ubicazione e il dimensionamento dei fabbricati sia verso la strada, sia verso gli spazi di isolamento interno.

Le prescrizioni di zona consentono quindi sia di variare le altezze dei fabbricati, sia di accostare alcune parti di essi alle distanze minime dai confini, entro il rispetto del valore della densità e delle inclinate prese a partire dai fabbricati circostanti.

Le inclinate sono misurate, per ogni nuova costruzione, nei rispetti di tutte le proprietà confinanti o prospicienti dall'altro lato della strada e sono confrontate alla inclinata di zona mediante il controllo grafico effettuato sulle sezioni disegnate in corrispondenza di ogni proprietà. Nei terreni in piano l'inclinata è determinata dal rapporto fra la distanza e l'altezza; nei terreni in pendio occorre tener conto anche del dislivello tra fabbricati vicini, secondo le prescrizioni agli art. 45 e 46, titolo III del presente Regolamento.

Comunque, in nessun caso è consentito accostare i fabbricati alla proprietà altrui oltre la distanza minima dai confini fissata per la zona, sempreché non esistano



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

le condizioni per la costruzione in aderenza, che è consentita nei casi di preesistenza edilizia ovvero è prescritta nei casi di allineamento previsti al prec.art.47, ovvero nelle norme di zona.

Nel caso di costruzioni su area contigua ad area parimenti libera, l'edificio sarà eretto in posizione tale, rispetto ai confini interni, da trovarsi almeno alla distanza minima prescritta per la zona e da rientrare, con altezza media del prospetto, nella inclinata di zona presa da un allineamento posto sull'area libera contigua alla distanza media di zona e allo stesso livello del piede del primo fabbricato da costruire.

Nel caso di costruzione su area contigua ad altra area edificata, il nuovo fabbricato dovrà essere realizzato con le altezze e le distanze derivanti dalle inclinate prese rispetto ai fabbricati esistenti, salva la distanza minima di zona dai confini. Tale norma vale anche rispetto agli edifici situati a distanza dal proprio confine minore di quella regolamentare.

Se la consistenza volumetrica dei nuovi fabbricati da costruire in prossimità di altri esistenti risultasse molto minore delle possibilità offerte in media dalle prescrizioni di zona, potrà essere consentita in variante la costruzione di un parziale piano attico, ovvero di altro compenso volumetrico.

Non potranno essere adibiti all'uso di abitazione nuovi locali siti al disotto delle inclinate relative ai fabbricati antistanti.

Le precedenti norme sulle inclinate valgono anche per il terreno in pendio e le intersezioni delle inclinate



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE  
f.to G. Travoglini

col terreno si riferiscono all'andamento naturale del terreno stesso.

I terrazzamenti artificiali e gli sbancamenti effettuati e sistemati prima dell'approvazione del presente regolamento sono anch'essi considerati come terreno naturale.

Le parti di edifici ricavato al disotto del terreno come sopra stabilito, anche con sbancamenti circostanti, non sono considerate nel computo delle altezze ai fini delle inclinate verso i fabbricati vicini ed i locali così ottenuti sono soggetti alle limitazioni di cui al presente articolo 49.

In tali casi, le inclinate sono sempre computate dall'incontro dei prospetti con la superficie naturale del terreno senza tener conto degli sbancamenti.

Anche nel caso dei terrazzamenti artificiali, le altezze degli edifici sono misurate in base al precedente criterio, nè possono avvantaggiarsi dei livelli creati artificialmente per la creazione di ulteriori vani utili.

I muri di sostegno alti più di m. 2 saranno considerati come fabbricati fuori terra ai fini del proporzionamento delle altezze e delle distanze, da effettuarsi in base alle prescrizioni della zona, secondo lo spirito delle norme all'art. 46 del presente regolamento.

Nei fabbricati con prospetti in aggetto o balconi chiusi (bow windows), i loro rispettivi volumi saranno computati ai fini del calcolo della densità di fabbricazione.

Sono consentiti piani seminterrati, se le inclinate abbassate dal colmo del fabbricato antistante (esistente



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. delle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*F. G. Travagnoli*

o future) al seminterrato cadono al disotto del davanzale delle sue finestre, e se i locali stessi rispondono alle prescrizioni di utilizzazione contenute nel presente regolamento. I serbatoi d'acqua, i macchinari d'ascensori, i bucatoi e simili impianti, situati alle sommità dei fabbricati dovranno essere racchiusi entro appositi locali da rifinire all'esterno decorosamente o da includere nella architettura degli edifici. Essi non sono computati nel volume utile.

ART.50) - CORTILI - POZZI DI LUCE - CAVEDI

In tutto il territorio comunale, sia per le nuove costruzioni, sia per la sostituzione di quelle esistenti è vietata la costituzione di cortili chiusi per l'intero perimetro, sono consentite le costruzioni con andamento planimetrico a "C" perchè i lati estremi siano distanziati dal confine in misura pari almeno alla metà dell'altezza massima, col rispetto dell'inclinata prescritta per la zona, ed in ogni caso non inferiore a ml 10.

Nel caso di lottizzazioni convenzionate come all'art.18 e seg. al titolo II capo I° è concessa la creazione di sistemi di spazi racchiusi da uno o più fabbricati alle seguenti condizioni :

a) - la superficie complessiva non deve essere inferiore alla superficie complessiva delle fronti che vi si affacciano, ovvero la distanza fra le fronti sia pari al doppio dell'altezza. Tali condizioni sono alternative e l'una non è condizionata all'altra.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE  
f.to G. Travaglini

b) - Ai fini del decreto 2 aprile 1968 e dell'art.42,b) del presente regolamento è consentito, fatto salvo quanto disposto alla prec.lettera a), destinare le aree a piazza pubblica pedonale, ovvero a zona verde pubblica, consentendosi una utilizzazione marginale a parcheggio per il 20% dell'intera superficie, mentre non è consentito l'attraversamento con strade o vie di traffico non pedonale. I parcheggi non potranno far parte di quelli prescritti dallo art.18 della legge 6 agosto 1967 n.765.

c) - Almeno uno dei lati fabbricati deve essere interrotto da una soluzione di continuità per assicurare l'uso di cui alla precedente lettera b). Il varco deve essere di larghezza minima pari alla massima altezza delle fronti in adiacenza.

In tutto il territorio comunale sono consentiti cavedi o pozzi di luce alle seguenti condizioni :

d) - Il rapporto fra le superfici lorde delle fronti  $Sh$  e l'area di base  $B$  deve essere

$$Sh/B \leq 25$$

e) - è prescritta una area di base di superficie

$$B \geq mq 10$$

f) - in ogni caso è prescritta una misura minima di uno dei lati di base non inferiore a ml. 3.

g) - nel pozzo di luce sono consentite aperture all'esterno da locali igienici (bagni, latrine, lavatoi), bocche di eiezione del tirare forzato, oltrechè aperture di aereazione di ripostigli e corridoi. Vi è concessa l'aereazione ovvero la apertura totale del pozzo ascensore.

Vi sono vietate ogni e qualsiasi apertura da camere di abitazione o cucine; gli sporti, balconi ovvero al



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglino

tri aggetti praticabili non destinati all'uso periodico per pulizie interne, e le bocche di presa del tirare forzato.

E' prescritta per ogni apertura la quota minima di ml 1.80 dal livello del pavimento del locale aereato.

h) - L'accesso inferiore è assicurato mediante un'apertura all'esterno ovvero in locale aperto in diretta comunicazione con l'esterno ed a null'altro adibito, con vano all'esterno chiuso da cancellata o altra chiusura che almeno per  $\frac{2}{3}$  della sua superficie permetta il passaggio continuo e senza impedimento di aria, per una superficie mai inferiore ad  $\frac{1}{10}$  della superficie di base del pozzo di luce o cavedio.

i) - è concessa la creazione di scale interne per la pulizia a condizione che esse siano del tipo "a giorno", che la superficie della loro proiezione orizzontale non superi  $\frac{1}{3}$  dell'area di base e che esse non abbiano comunicazione alcuna con gli ambienti interni, non esclusi quelli areati dal cavedio o pozzo di luce.

ART.51) - INTERPRETAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO NEI CASI PARTICOLARI

I progetti, che in tutto e per tutto non ottemperino alle prescrizioni del presente regolamento, non potranno ottenere la licenza di costruzione.

Il sindaco, sentita la Commissione edilizia, può proporre nei casi controversi particolari interpretazioni riguardanti :

a) edifici pubblici e monumentali;



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Op. re Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE.

*110 G. Travoglini*

b) speciali esigenze di ambientamento.

Si verifica il primo dei suesposti casi quando la rigida applicazione delle norme del presente Regolamento comporti la deturpazione di un edificio monumentale o comunque architettonicamente importante, oppure comporti una diminuzione nella funzionalità dell'edificio pubblico o comunque di interesse pubblico.

Si ha, invece, il secondo dei casi suddetti, quando la rigida applicazione delle norme del presente Regolamento turbi un ambiente caratteristico o renda oltremodo difficile la edificazione razionale di un fabbricato.

Casi tipici di particolari interpretazioni possono concernere :

a)- nel vecchio nucleo urbano : l'opportunità di adeguare l'altezza del costruendo edificio a quella dei fabbricati circostanti, l'opportunità di adeguare l'allineamento del nuovo edificio a quello dei fabbricati contigui ecc.;

b)- nelle zone di ampliamento: utilizzazione di aree di forme irregolari o di aree di risulta che alla data di approvazione del presente regolamento avessero superficie inferiore ai minimi prescritti, l'opportunità di adeguare l'allineamento di nuovi fabbricati a nuclei edilizi precedenti.

La concessione di licenza deve comunque portare a un miglioramento delle condizioni ambientali, rispettare nel contempo le buone norme di igiene, della urbanistica e del decoro cittadino e non deve di massima permettere uno sfruttamento delle aree maggiore di quelle normalmente concesse dalle norme di zona.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

TITOLO IV

OPERE ESTERNE DEI FABBRICATI ED OCCUPAZIONE DEL SUOLO E  
DELLO SPAZIO PUBBLICO - SERVITU' PUBBLICHE SPECIALI

-----

CAPO I

PROSPETTI DI FABBRICATI

ART. 52)) - DECORAZIONE DEI PROSPETTI E DEI MURI DI RECINZIO-  
NE ESPosti ALLA PUBBLICA VISTA

Le fronti delle case e degli edifici in genere, quando prospettino su vie e spazi pubblici o siano da questi visibili, debbono corrispondere alle esigenze del decoro cittadino, tanto per ciò che concerne la corretta armonia delle linee architettoniche, quando per ciò che si riferisce alle tinte ed ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione.

Tanto nelle fabbriche esistenti, quanto nelle nuove, i muri e le recinzioni che sono esposti in tutto o in parte alla pubblica vista debbono essere decorosi e sistemati in modo tale da rendere visibile attraverso cancellate ed aperture, la vegetazione interna.

Quando trattasi di fronti prospettanti su vie importanti o su piazze principali, come pure quando si tratti di edifici da erigere sullo sfondo delle vie, per i quali pertanto deve essere tenuto conto della necessità di assicurare armoniche prospettive, il Sindaco ha la facoltà in sede di esame preliminare dei progetti, di prescrivere linee architettoniche e forme decorative analoghe ed armonizzanti con quelle degli edifici circostanti, ai fini di ambientare



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. delle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travagliani

la fabbrica all'ambiente circostante. A tale scopo interpellare preventivamente la commissione Edilizia per stabilire limitazioni e direttive intese ad ottenere determinati inquadramenti architettonici ed effetti prospettici.

**ART. 56) - TINTEGGIATURA DEI FABBRICATI**

Se un edificio è posseduto, ovvero è in uso da più persone, la tinta delle facciate, le cornici e le fasce debbono necessariamente seguire l'ordine architettonico e non la proprietà.

Prima di procedere alla tinteggiatura dell'edificio ed alla verniciatura degli infissi esterni, il titolare della licenza di costruzione ha l'obbligo di sottoporre all'esame della Commissione Edilizia alcuni campioni delle tinte proposte applicati al fabbricato. Fra tali campioni la Commissione edilizia od un suo delegato sceglierà, con apposito sopralluogo, quello ritenuto più intonato al tipo fabbricativo ed all'ambiente circostante, derivando da ciò al proprietario l'obbligo di usare solo la tinta scelta.

**ART. 57) - AGGETTI E SPORGENZE SUL SUOLO PUBBLICO - BALCONI PENSILINE - PROSPETTI IN AGGETTO - ZOCCOLO - SERRAMENTI.**

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati :

- a) aggetti e sporgenze superiori a cm. 10 fino all'altezza di ml. 2.20 dal piano del marciapiede;
- b) porte, gelosie e persiane che si aprano all'esterno ad



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

F. G. Travaglini

una altezza inferiore a ml 2.20 dal piano stradale, se la strada è munita di marciapiede e di ml 4.50 se la strada ne è priva.

I balconi in aggetto e le pensiline sono ammessi solamente sugli spazi, sia pubbliche che private, sia aperte che chiuse al pubblico transito, che abbiano una larghezza non inferiore a ml 12.00.

L'aggetto non potrà essere spiccato ad altezza inferiore a ml 3.60 dal piano di marciapiede e da ml 5,60 dal piano stradale ove non esista marciapiede, con l'avvertenza però che tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto (e cioè dove la strada si trova a quota più elevata).

I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del quinto della larghezza della via, fatto salvo quanto disposto all'art.45 e 46, lettera c) del presente Regolamento.

I balconi totalmente chiusi (bow windows) o coi lati chiusi sono di regola ammessi soltanto nelle costruzioni arretrati dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a ml 12, vigendo per essi le stesse limitazioni previste per i balconi aperti.

Il Sindaco sentita la Commissione Edilizia ha facoltà di ridurre o vietare tali strutture, quando esse arrechino pregiudizio all'ambiente circostante.

E' inoltre proibito costruire latrine sporgenti dai muri, far sboccare esternamente alle fronti dei fabbricati prospicienti sul suolo pubblico i condotti del fumo dei camini, dei caloriferi e dello scarico dei motori a gas o a vapore.

E' concesso lo sbocco delle preselezioni del tirare



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

F. G. Travaglianti

forzato, quando appositamente chiuse da griglie e decorosamente inserite nella architettura.

Tutte le fronti prospicienti su vie pubbliche e su spazi aperti al pubblico, o da questi comunque visibili, debbono avere una zoccolatura di altezza non inferiore a ml 0.50 o formate da pietra naturale o artificiale.

ART. 58) - CORNICIONI - CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI -  
STILLICIDIO - ABBAINI

I cornicioni degli edifici dovranno essere di forma decorosa e di convenienti dimensioni, ma non potranno comunque avere aggetto superiore ad  $1/20$  della larghezza stradale, con un massimo ammesso di ml 0.40 lungo le strade di larghezza inferiore a ml 5.

Allo scopo di evitare che le acque piovane cadano dalla copertura degli edifici su costruzioni finite o sul suolo pubblico (stillicidio), ogni avente diritto è tenuto a far sì che le acque dei tetti, terrazze, balconi e verande siano raccolte in apposite docce e condotte entro tubi verticali convenientemente sagomati, per essere immesse nella pubblica fogna, secondo le indicazioni al capo II, art. 31 e seg. del titolo III del presente Regolamento.

Nelle località, invece, nelle quali non esiste la pubblica fognatura, le acque meteoriche dai tubi verticali suddetti dovranno essere guidate in direzione tale da non poter danneggiare le fondazioni dell'edificio.

I tubi di discesa d'acqua, se collocati in nicchia aperta, dovranno essere in ghisa o di ferro per l'altezza di almeno ml 2 sopra il piano stradale e collocati in modo da non formare aggetto.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. d'Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*F. G. Travagliani*

ART. 56) - MANUTENZIONE DEI PROSPETTI

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in stato di normale conservazione, non solo per quanto riguarda la sicurezza, ma anche per quello che concerne il decoro, l'estetica e l'igiene.

Per ciò che concerne i prospetti, ogni proprietario ha pertanto l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, di ripristino, di intonacatura e di ricoloritura delle facciate delle case e delle recinzioni che si rendessero necessari per eliminare i danni prodotti dalle intemperie e dal decorso del tempo.

Quando le condizioni delle fronti di un fabbricato sono sconvenienti ed indecorose, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, ha la facoltà di far notificare al proprietario una propria ordinanza con cui invita il proprietario medesimo ad eseguire i necessari lavori di ripristino entro un termine non superiore a mesi tre.

Trascorso invano tale periodo di tempo, il Sindaco può far eseguire d'ufficio i lavori necessari procedendo poi al recupero della somma secondo i modi previsti dall'articolo 55 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvata con R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e ciò salvo ogni altro provvedimento o sanzione.

E' concesso il ripristino delle fronti nel materiale e nelle forme architettoniche preesistenti, salvo prescrizioni contenute nella licenza edilizia; è vietata la sostituzione di fronti o facciate con materiale di rivestimento o altra organizzazione architettonica di risultato formale in contrasto con quello del circostante ambiente.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*Fio G. Travagliati*

CAPO II

SERVITU' PUBBLICHE

ART. 50) - SERVITU' PUBBLICHE SPECIALI

A norma di legge e per ragioni di pubblica utilità all'Autorità comunale è riservata la facoltà di applicare o far applicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura :

- a) targhetta dei numeri civici e tabelle necessarie alla toponomastica urbana;
- b) piastrine per indicazioni planimetriche ed altimetriche degli idranti e simili;
- c) apparecchi e tabelle di segnalazione;
- d) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi ovvero organi illuminanti;
- e) lapidi e fregi decorativi aventi lo scopo di commemorare personalità celebri ed eventi storici della vita nazionale e cittadina.

Tale facoltà potrà ovviamente essere esercitata solo previo preavviso agli interessati.

Una volta apposte le cose che formano oggetto delle servitù di cui sopra, i proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverle, di non sottrarle alla pubblica vista e di rinnovarle quando siano state distrutte o danneggiate per fatti loro imputabili. Se da parte del privato fosse necessario coprire quanto oggetto del presente art. con insegne, queste potranno essere spostate a spese dei proprietari e dietro indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nei casi di riattamento o di modificazione di edifici, ai quali siano appoggiate



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travagliati

li ed ogni altra opera necessaria per il servizio pubblico, il proprietario del fabbricato è tenuto a curare la loro perfetta conservazione e ad effettuare il ripristino qualora durante l'esecuzione dei lavori se ne debba fare la rimozione.

**ART. 58) - MARCIAPIEDI ADIACENTI A FABBRICATI**

Nei centri abitati del territorio comunale, i proprietari degli edifici, muri di cinta, cancelli e cancellate prospicienti ed adiacenti alle vie o piazze pubbliche, sono tenuti a concorrere alla spesa di costruzione dei marciapiedi che il Comune deliberasse di costruire nei modi previsti al Capo II (art. 21, 22, 23) del titolo II del presente Regolamento. Il contributo è limitato ad una larghezza massima di marciapiede di ml 2, secondo quanto previsto al capo I (art. 26, 27, 28, 29, 30) al titolo III del presente Regolamento. Nel caso di strada esistente il riparto della spesa su indicata fra i vari proprietari sarà fatto in proporzione della lunghezza dei prospetti delle rispettive proprietà, assegnando a ciascun proprietario la maggiore spesa per la provvista ed il collocamento dei chiusini di finestre a raso suolo ovvero dei pozzi d'aerazione dei cantinati.

Nel caso di fabbricati in condominio, la ripartizione della spesa suddetta verrà fatta seguendo i criteri coi quali il condominio stesso provvede alla ripartizione delle spese di manutenzione, oppure, in mancanza di ogni altro criterio, in base alla cubatura appartenente a ciascun comproprietario.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Compagnia  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglini*

Quando gli edifici frontisti e quelli interni prospettanti sui cortili non appartengono allo stesso proprietario, la quota assegnata per il marciapiede dello intero prospetto sarà ripartita tra i proprietari frontisti e quelli interni, in proporzione alla superficie coperta dei rispettivi fabbricati moltiplicata per il numero dei piani, riducendo però a metà la superficie complessiva dei locali interni.

ART. 52) - RITROVAMENTO O RIMOZIONE DI OPERE DI INTERESSE  
ARTISTICO E STORICO

Quando, nel corso di lavori di costruzione, riproduzione o riattamento, vengono scoperte opere ed oggetti di interesse storico, artistico ed archeologico, il proprietario dello immobile ed il costruttore hanno solidalmente l'obbligo di avvertire senza indugio il Sindaco chiedendo le prescrizioni e le modalità da osservare per la tutela dell'opera ed oggetto ritrovato, le quali vengono prescritte sentita la Soprintendenza competente.

Nel caso invece in cui si intenda demolire o riattare un immobile in cui esistono opere ed oggetti di interesse storico, artistico ed archeologico, ed i relativi lavori possono mettere in pericolo l'incolumità o l'esistenza stessa di tali opere, prima di iniziare i lavori il proprietario ha l'obbligo di chiedere alle Autorità competenti le precauzioni da seguire e le prescrizioni da osservare per la salvaguardia delle opere medesime.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travagliati*

CAPO III

SISTEMAZIONE DELLE AREE PRIVATE

ART. 60) - OBBLIGO DI RECINGERE GLI SPAZI FRA I FABBRICATI  
NONCHE' LE AREE FABBRICABILI

Tutte le aree inedificabili o non ancora edificate, quando siano a confine con il suolo pubblico o comunque aperto al pubblico transito, dovranno essere recintate in modo tale da evitare che in essa possano accedere estranei e depositarvi immondizie.

La recinzione potrà essere formata da cancellate in ferro, balaustre, muretti ecc. ma dovrà essere comunque tale da non costituire una offesa alla vista ed una deturpazione dell'ambiente circostante, qualora recinzione provvisoria, ricadendo nelle categorie previste all'art. 2, titolo I, del presente Regolamento, nel caso si tratti di recinzioni definitive, anche quando previsti agli art. 26, 27, 28, 29, 30 al titolo III capo I del presente Regolamento.

Le recinzioni delle aree destinate a giardino, bosco ovvero cultura arborea comunque considerabile di effetto ornamentale dovranno essere dei due seguenti tipi :

a) - muro pieno da quota di campagna a ml 0.70 max con al di sopra cancello in legno, ovvero ferro ovvero altro materiale (compreso i sistemi in uso utilizzando in cotto) purchè sia reso fruibile ed in comunicazione diretta di vista con l'esterno quanto contenuto all'interno.

b) - siepe permanente dell'altezza massima di ml 2.50, con aiuola il cui basamento non superi l'altezza di ml 0.70. La siepe può contenere all'interno una rete di sostegno in filo metallico o altro materiale, che tuttavia, a cura del



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

proprietario dovrà risultare interamente coperta entro due anni dalla recinzione.

ART. 61 = SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE SCOPERTE -  
OBBLIGO DI EVITARE I RISTAGNI DI ACQUA

Tutte le aree libere di proprietà privata quando si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo dovranno essere sistemate e mantenute decorosamente e possibilmente coltivate a giardino, bosco, orto, ovvero frutteto, secondo le caratteristiche della zona su cui sorgono; esse dovranno essere sistemate in maniera tale da assicurare il convogliamento delle acque.

Le aree interposte tra i fabbricati dovranno essere pavimentate se di superficie inferiore a 100 mq; mentre saranno sistemate con aiuole o viali se di superficie superiore al limite predetto, recingendo con marciapiedi il perimetro interno dei fabbricati, secondo le indicazioni dalle prescrizioni dell'Amministrazione, sentita la Commissione edilizia.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglino

CAPO IV

OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELLO SPAZIO PUBBLICO

ART. 62) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO E DELLO SPAZIO PUBBLICO

E' vietato a chiunque occupare, anche temporaneamente, il suolo e lo spazio pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Coloro pertanto che, per qualsiasi motivo, intendono occupare il suolo e lo spazio pubblico devono rivolgere al Sindaco apposita domanda corredata da tutti i disegni e documenti necessari per chiarire le ragioni della richiesta, nonchè per indicare la superficie che si intenda occupare e le opere che vi si vogliono erigere.

L'occupazione è vietata permanentemente su marcia piedi, strade, piazze, percorsi pedonali, aree a verde pubblico, aree libere di pertinenza scolastica o destinata ad impianti sportivi. L'occupazione con strutture provvisorie ed a carattere provvisorio vi è concessa per la durata massima di giorni sette. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia nel concedere l'autorizzazione richiesta, può imporre sia il pagamento di un congruo canone di uso, sia delle norme e prescrizioni da seguire nel corso dell'occupazione, sia infine il periodo massimo di durata dell'autorizzazione stessa.

Venute a mancare le ragioni che hanno giustificato l'autorizzazione e scaduto il termine stabilito senza che ne sia stata richiesta la rinnovazione, il concessionario deve sgomberare senza indugio il suolo e lo spazio occupato, ripristinando l'area oggetto della concessione allo stato immediatamente precedente l'autorizzazione.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. delle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

F. G. Travagliati

ART. 63) - TENDE AGGETTANTI NELLO SPAZIO PUBBLICO

L'apposizione di tende aggettanti, da effettuarsi solo dietro autorizzazione del Sindaco, non è consentita nelle strade prive di marciapiede; mentre la loro sporgenza non potrà oltrepassare il ciglio esterno del marciapiede stesso, nelle strade che ne siano provviste.

Nei riguardi dell'altezza del suolo, si precisa che le tende ed i loro accessori non potranno mai essere aperte ad una altezza inferiore a ml 2.20.

Ove nulla osti nei rapporti della luce e dell'aerazione dei piani ammezzati, può essere consentita l'apposizione di tende verticali nel vano delle arcate, degli intercolonnati di portici. In tal caso però le tende di uno stesso immobile debbono essere identiche per materia, forma, colore e decorazioni ed avere meccanismi per l'innalzamento e l'abbassamento conformi alle disposizioni che di volta in volta saranno impartite dal Comune.

Per gli edifici dichiarati di interesse storico artistico, il rilascio dell'autorizzazione di che trattasi è subordinata al nulla osta della competente Soprintendenza ai Monumenti.

L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie, può essere sempre revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite, quando esse impediscano il libero transito oppure si rivelino dannose per la libera vista dei vicini.

Nel caso di tende mobili in aggetto da una medesima fronte di edificio, ovvero da una intera serie di fronti componenti il prospetto su un medesimo spazio pubblico, l'Amministrazione, sentito il parere della Commissione Edilizia



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. delle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE  
Elio G. Travaglino

lizia, prescrive ai titolari di licenza (come all'art. 2, lettera n) del presente Regolamento) criteri di uniformità di tipo e dimensioni, ed eventualmente di disegno e colore.

A tal uopo l'Amministrazione prescrive, per i progetti di nuovi edifici, la specificazione di quanto è materia del presente articolo sia nei grafici che nella relazione di cui all'art. 4, lettera n) del presente Regolamento.

ART. 64) - INSEGNE, MOSTRE E VETRINE

Per l'apposizione, anche provvisoria di insegne, mostre, vetrine, di botteghe e cartelli o simili, posti ad indicare ditte ed esercizi di arti, mestieri, professioni o industrie, e comunque ogni e qualsiasi insegna, mostra o vetrina di locale pubblico ovvero aperto al pubblico, è prescritto il contenimento di tali elementi nelle parti del prospetto appositamente costruite a questo scopo. Mancando tali elementi è comunque vietata la variazione di qualsiasi parte esterna al vano architettonico.

E' fatto divieto di ogni e qualsiasi modifica alla fronte del fabbricato, e cioè di ogni sovrapposizione alla cornice ovvero ornata del vano, costituenti elemento di prospetto, esposto alla pubblica vista.

Nei fabbricati di nuova costruzione è prescritta la indicazione della zona di facciata destinata alla apposizione di insegne come definite dal presente art. 64. Tale zona non potrà superare, in estensione, il 5% della super-



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Dov. a le Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*lto G. Travaglino*

ficie della fronte del vano architettonico.

A parziale limitazione di quanto scritto in precedenza ogni e qualsiasi insegna o mostra che non rientri nel vano architettonico è vietata negli immobili considerati di carattere storico, artistico, ambientale eccezion fatta per le fronti che possono considerarsi secondarie o che, in quanto a suo tempo lasciate al rustico, possono prospettare su spazi pubblici per effetto di quanto disposto dal Programma di Fabbricazione o dal Piano Regolatore. In questo caso è prescritto quanto previsto al precedente comma per i fabbricati di nuova costruzione.

Per le mostre ovvero insegne, esistenti all'atto dell'adozione del presente Regolamento, è fatto divieto di riutilizzarle alla cessazione dell'esercizio. E' prescritto comunque il loro adeguamento alle presenti norme entro dieci anni dall'adozione del presente Regolamento, salvo che per quelle da considerarsi, per loro importanza, o perchè risalenti ad epoche passate, come elementi acquisiti dell'ambiente urbano e parte integrante di esso, per le quali l'Amministrazione, sentita la commissione edilizia, fissa i criteri per la salvaguardia di quanto materia del presente comma.

Gli aggetti delle mostre non debbono avere una sporgenza superiore a cm 12 dal filo del muro. Solo in via eccezionale, quando si tratti di mostre di singolare ricchezza ed importanza artistica, possono essere autorizzati aggetti maggiori, purchè però essi siano compatibili con la larghezza delle strade e dei marciapiedi.

E' consentita la apposizione di insegne a bandiera di limitata sporgenza, purchè però il loro bordo inferiore



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. delle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

Pio G. Travagnini

re sia ad un'altezza dal suolo non minore di ml. 4.50 e semprechè esse non rechino danno alla visibilità ed al decoro dell'ambiente, salvo che lungo i passaggi porticati comunque realizzati, dove esse sono vietate.

In caso di riparazioni e di modificazioni del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione delle mostre vetrine ed altri oggetti occupanti il suolo e lo spazio pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire a totale loro cura e spese la rimozione e la ricollocazione in pristino dell'oggetto della concessione, naturalmente con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono sempre revocabili quando le mostre, vetrine ed insegne non siano mantenute pulite ed in buono stato, o quando la loro revoca sia suggerita da ragioni di carattere pubblico.

**ART. 65) - CHIOSCHI - CABINE BALNEARI - CARTELLONI ED OGGETTI PUBBLICITARI -**

I chioschi d'ogni specie da collocarsi sul suolo pubblico o privato sono permessi unicamente quando non ostacolano la circolazione e non siano contrari al pubblico decoro.

In ogni caso, però, essi debbono essere costruiti secondo progetti approvati dalla Commissione Edilizia e con l'osservanza delle prescrizioni particolari eventualmente contenute nella licenza di costruzione.

Per le cabine balneari da collocarsi sull'arenile, la Amministrazione Comunale



riserva la facoltà di  
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

concordare con le Autorità competenti un tipo unico al quale i concessionari dovranno uniformarsi nel congruo termine che verrà dall'Amministrazione stessa fissato.

Il collocamento dei chioschi e delle cabine ha carattere di assoluta provvisorietà: l'autorizzazione potrà pertanto essere revocata quando ragioni di carattere pubblico lo richiedano.

E' proibito, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, collocare alla pubblica vista cartelloni ed oggetti pubblicitari di qualsiasi genere. Il rilascio del permesso è effettuato dietro presentazione della relativa domanda corredata da disegni e fotografie, dimostranti la rispondenza dell'oggetto che si vuol esporre al carattere ed al decoro edilizio della località.

E' vietata l'applicazione di oggetti luminosi e di cartelloni pubblicitari, di iscrizioni, di pitture e simili sui muri delle chiese e degli edifici pubblici e di quelli dichiarati di interesse storico-artistico.

Lungo le strade statali e provinciali, la pubblicità è regolata da apposite norme; i permessi sono rilasciati rispettivamente dal competente Compartimento A.N.A.S. e dall'Ufficio Tecnico Provinciale. Il Sindaco, interpellata la Soprintendenza, ovvero la Commissione Edilizia, può vietare ogni apposizione di Installazioni del genere.

Per le località dichiarate di interesse paesistico, invece, la relativa autorizzazione può essere rilasciata solo subordinatamente al nulla osta della competente Soprintendenza ai Monumenti.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f. lo G. Travaglini*

TITOLO V

NORME IGIENICHE DI PARTICOLARE INTERESSE EDILIZIO

CAPO I.

IGIENE DELLE ABITAZIONI

ART. 66 - ILLUMINAZIONE E DIMENSIONI DEI VANI ABITABILI

Tutti i vani di abitazioni nonchè le cucine, le latrine ed i bagni debbono avere finestre direttamente comunicanti con l'esterno, salvo che per i locali di servizio allacciati ad impianti di aria condizionata.

Le stanze destinate ad abitazioni debbono avere :

- a) la superficie minima delle finestre aperta all'aria libera almeno pari ad un decimo della superficie della stanza, purchè in nessun caso inferiore a mq. 2
- b) Altezza minima di ml. 3. Tale limite può essere ridotto a ml. 2.80 nelle abitazioni rurali.
- c) superficie minima di mq. 10
- d) cubatura non inferiore a mc. 30.

ART. 67 - CUCINE - BAGNI - LATRINE E CORRIDOI

Le cucine delle abitazioni debbono avere un'altezza non inferiore a quella degli altri ambienti, un volume di almeno mc. 15 ed una finestra della superficie minima



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglini*

di mq. 1.50.

Sono consentite le cucine in alcova annesse a tinelli, purchè dotate di finestra propria di superficie non inferiore a mq 1.

Le latrine ed i bagni debbono avere finestre direttamente aperte all'aria e della superficie minima di mq 0.60 oppure tiraggi d'aria in cavedi ispezionabili qualora ciò venga eseguito secondo i moderni dettami della tecnica.

Le latrine devono essere dotate di vasi di porcellana o d'altro materiale impermeabile con sifone idraulico e muniti di cassetta di lavaggio.

Gli acquai debbono essere dotati di acqua potabile corrente. Possono essere esentate dai due precedenti obblighi le case alle quali non sia assolutamente possibile provvedere l'acqua corrente, per le quali, tuttavia l'obbligo decorre quando decada tale condizione, ovvero quando sia possibile l'uso di pompe e cassoni.

Latrine, bagni e cucine debbono inoltre avere le pareti rivestite di materiali impermeabili fino ad una altezza di ml 1.50.

Per ogni latrina e bagno è prescritto l'accesso solo da corridoi o da altri locali di disimpegno, mai da locali di abitazione o da cucine, in quest'ultimo caso anche se le latrine ed i bagni fossero muniti di antilatrina.

E' inoltre assolutamente vietata la costruzione di latrine ed altri servizi igienici su ballatoi di disimpegno o su parti sporgenti del fabbricato.

Qualora, nel corso di modificazioni o ripristini di edifici esistenti, non fosse possibile porre le latrine nell'interno di essi, può esserne mantenuta la collocazio-



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*Fio G. Tracollat*

ne all'esterno su fronte secondario del fabbricato, purchè si osservino scrupolosamente le particolari disposizioni che la Commissione Edilizia può impartire caso per caso.

Ogni apparecchio di combustione deve essere dotato di una propria canna fumaria completamente indipendente fino al comignolo o di elementi unici con tiraggio forzato.

La sezione delle canne fumarie deve essere proporzionata al volume dei gas della combustione e comunque non inferiore a cmq 120 anche per le cucine con apparecchi elettrici.

Sopra ogni apparecchio di cucina deve essere posta una cappa di tiraggio adeguata per raccogliere i gas della combustione e le esalazioni della cucina.

I camini e caminetti a legna devono essere costruiti secondo le regole dell'arte ed il loro focolare deve essere costituito di materiali refrattari.

I corridoi debbono avere una larghezza minima di ml 1.10.

#### ART. 58) - RIFINITURE INTERNE E PAVIMENTI

Le tinteggiature, le carte e le stoffe impiegate per l'abbellimento degli ambienti non devono contenere le sostanze nocive vietate dal R.D.L. 7 Gennaio 1924 n.76.

In tutti i locali, i pavimenti devono avere la superficie dura, liscia, priva di fessure e con giunti opportunamente sigillati in modo da essere facilmente lavabili e da non offrire ricovero ai parassiti.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. d'le Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travoglini

ART. 69)) - S C A L E

Gli edifici di abitazione devono essere provvisti di scale continue dalla base alla sommità ed in numero tale che si abbia almeno una scala per ogni cinquecento metri quadrati di superficie coperta.

Negli edifici comprendenti più di un piano, oltre al piano terreno, le scale dovranno essere larghe non meno di ml. 1.20.

Per piccole frazioni eccedenti i mq 500, nonché per edifici di carattere commerciale ed industriale, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, decide caso per caso, sul numero delle scale, in base al numero dei piani e delle abitazioni, all'eventuale numero degli ascensori ed alla larghezza delle scale progettate.

Dalle scale non possono ricevere luce ambienti di abitazione, cucine, latrine e bagni.

Le scale devono ricevere aria e luce direttamente dallo esterno ad ogni piano. Qualora il fabbricato non sia alto più di due piani, compreso il piano terreno, è consentita l'illuminazione e la ventilazione mediante un lucernario ampio quanto la scala e munito di aperture per la ventilazione.

Le scale non devono avere comunicazione diretta con i locali del piano terreno adibiti a negozi, autorimesse, officine ecc. e neppure con il locale dello scantinato nel quale fosse eventualmente installata la centrale termica dell'edificio con relativo deposito di combustibile.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. delle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*F. G. Travaglia*

ART. 79) - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

Allo scopo di proteggere i locali di abitazione dagli effetti dannosi derivanti dalle variazioni di temperature, si prescrive che i muri perimetrali siano di spessore non inferiore a tre teste di mattoni piani oppure a cm 50 di muratura di pietrame.

E' consentito anche uno spessore inferiore, purchè però tali strutture posseggano un potere di isolamento termico equivalente a quello dei muri sopra indicati.

Negli edifici coperti a tetto, fra le falde di copertura e l'ultimo piano deve essere realizzata una soffitta praticabile, o almeno un sottotetto convenientemente ventilato.

Negli edifici coperti a terrazza, sotto al solaio di copertura, deve essere realizzata una camera d'aria ben ventilata mediante un solaio non portante in laterizio armato o in camera canna.

E' consentito sostituire la predetta camera d'aria con materie isolanti, purchè il potere isolante complessivo della copertura risulti almeno pari a quello di un muro di mattoni pieni dello spessore di cm 60.

L'isolamento acustico degli ambienti, pur non essendo obbligatorio l'uso di materiali speciali, deve essere curato dai proprietari o dai costruttori con idonei accorgimenti tecnici e materiali opportuni.

Si prescrive comunque che, allo scopo di isolare ciascun pavimento dal sottostante solaio, venga posto tra di essi almeno uno strato alto cm. 2 di sabbia o di scorie di carbon fossile. E' necessaria una verifica di tali isolamenti, controllo precedente la consegna da parte della Amministrazione della licenza di abitabilità.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
" PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

ART. 71) - PROTEZIONE DELL'UMIDITA' - MATERIALI IGROSCOPICI

I muri di fondazione dovranno essere isolati dai muri sovrastanti mediante strati di materie impermeabili di sufficiente spessore.

I piani terreni che non siano sovrapposti a locali scantinati dovranno essere sopraelevati dal marciapiede o dal piano stradale di almeno cm 30 mediante vespai muniti di cunicoli di aereazione.

I locali seminterrati e scantinati devono avere i muri e i pavimenti protetti dalla umidità del suolo mediante opportuna intercapedine e materiali impermeabilizzanti.

Il perimetro dei fabbricati, quando non esiste il pubblico marciapiede o la massicciata stradale, deve essere protetto dalle acque meteoriche mediante un amio marciapiede o mediante una cunetta raccordata alla fognatura. Deve inoltre essere ricoperto da una zoccolatura di pietra o di cemento non idrofugo.

Le coperture a terrazza devono avere pendenza non inferiore all'1%, devono essere convenientemente impermeabilizzate ed avere un numero di pluviali con bocchettoni sufficienti ad assicurare il pronto scarico delle acque piovane per una superficie non maggiore di mq 70. Tali bocchettoni saranno muniti di griglie metalliche a cuffia in modo da evitarne l'ostruzione.

Le coperture a terrazza in pubblica vista da punti panoramici o altro saranno comunque pavimentate secondo le prescrizioni date dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia.

I tetti, siano essi con copertura a tegole piane,



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
II PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

a tegole curve o lastre di ardesia, devono essere costruiti a perfetta tenuta d'acqua, nonchè in modo da garantire che l'umidità non possa nei locali sottostanti.

ART.72) - IMPIANTI IGIENICI INTERNI - CANALIZZAZIONI CANNE FUMARIE

Ogni alloggio deve essere munito :

- a) di una propria latrina rispondente alle prescrizioni del presente regolamento;
- b) di una cucina dotata di camino con propria cappa e canna fumaria, o qualsiasi tipo di ventilazione forzata centrale o per alloggio;
- c) di acquaio con scarico delle acque di rifiuto.

I tratti di parete corrispondenti agli acquai, lavabi e camini devono essere protetti con piastrelle di maiolica, di vetro o di altro materiale impermeabile.

Le tubazioni di adduzione dell'acqua potabile devono essere esclusivamente di ferro zincato o di piombo, se l'acqua non è aggressiva.

I condotti secondari di scarico delle acque bianche e luride delle singole unità, debbono essere muniti di sifone prima di raccordarsi con le colonne di scarico, e ciò per evitare ogni cattiva esalazione.

Fatte salve le norme contenute al titolo III, capo II del presente regolamento, gli scarichi sono prescritti in materiale impermeabile, isolati dai muri, ben saldati fra loro e di diametro conveniente, e costruiti in modo da non attraversare allo scoperto locali adibiti a civile abitazione, a magazzini di generi alimentari od a laboratori



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
II PROVV. III E

F. G. Travagliati

di qualsiasi genere.

Le canne fumarie dei camini o caloriferi, nonché le canne di aspirazione, debbono essere di materiale incombustibile, impermeabile e inalterabile. Esse saranno poste a distanza non inferiore a cm. 16 da qualsiasi travatura o tavolate in legname. Qualora fossero realizzate nei muri, devono essere circondate da muratura massiccia di spessore non inferiore a cm. 15, e rifinite internamente con intonaco cementizio fino liscio.

I fumaioli debbono essere costruiti in maniera decorosa, convenientemente raggruppati e bene assicurati alla copertura.

La sporgenza dei fumaioli della copertura non deve essere inferiore ad un metro, sempre che non si oppongano particolari disposizioni igieniche.

I tubi di condotta principali e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas alle abitazioni, debbono essere collocati esternamente agli alloggi, tanto i predetti tubi quanto quelli siti nell'interno delle abitazioni debbono essere collocati allo scoperto, in modo da riuscire facile la loro manutenzione.

ART. 73 - SEMINTERRATI E SCANTINATI - PIANI TERRENI E SOTTOTETTI ABITABILI.

E' vietato adibire ad uso di abitazione locali che siano anche parzialmente sotterranei.

L'uso dei sotterranei, invece, può essere consentito solo per soggiorno diurno (laboratorio, cucina, locali di servizio, ecc.) su esplicito parere dell'Ufficio Sanitario, quando abbiano :



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travagliati

- a) l'altezza netta di ml. 3 di cui almeno ml. 1,60 in media fuori terra;
- b) pavimenti e pareti efficacemente difesi contro la umidità;
- c) finestre apertisi all'aria libera di superficie complessiva non inferiore ad 1/10 della superficie del vano;
- d) profondità netta del locale non superiore al doppio della sua altezza.

I piani terreni destinati ad abitazione debbono essere sopraelevati dal piano stradale di almeno cm. 30 e soprastare in tutta la loro estensione a sotterranei ed a vespai ben ventilati.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. a le Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE  
*f.to G. Travagliati*

CAPO II

IGIENE DEGLI EDIFICI ED IMPIANTI SPECIALI

ART. 74 - REQUISITI DEI LOCALI AD USO COMMERCIALE ED INDUSTRIALE.

I locali ad uso commerciale ed industriale, se situati al piano terreno, debbono avere :

- a) altezza minima di ml. 4. Tale altezza va misurata dal pavimento al soffitto od all'intradosso delle volte a due terzi della monta;
- b) sotterranei o vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;
- c) vano di porta, vetrina e finestra all'aria aperta, di una superficie complessiva pari ad almeno 1/8 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro o adeguati sistemi di ventilazione dei locali aventi profondità superiore a ml. 7;
- d) disponibilità di una latrina, anche in comune con altri esercizi;
- e) scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti.

A parte tali requisiti, i locali ad uso commerciale ed industriale debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dal regolamento di Igiene del Lavoro approvato con R.D. 14 aprile 1927 n. 530 nonchè alle norme del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f. lo G. Trovagnini*

ART.75) - LOCALI PER ALLOGGI COLLETTIVI

Gli edifici, o parte di essi, destinati ad uso di albergo, collegio, educandato o comunque alloggio temporaneo di persone, debbono avere i dormitori ed i locali di soggiorno con una cubatura di almeno cm. 18 per ogni persona.

Per ogni camera è prescritta una o più finestre, ed inoltre è prescritta la rispondenza ai requisiti minimi fissati nel presente articolo 75.

Le scale sono prescritte di ampiezza e numero proporzionate al numero degli abitanti, sono prescritte latrine in numero minimo di una per ogni piano e per ogni dieci persone che l'edificio è destinato ad accogliere secondo la sua ricettività massima.

Sull'argomento debbono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al Regolamento approvato con R.D. 24 Maggio 1925 n.1102.

ART.76)) - DEPOSITI E MAGAZZINI

I depositi e magazzini debbono in generale essere ben areati ed illuminati ed avere pareti ricoperte da intonaco liscio. In particolare i depositi o magazzini di derrate alimentati debbono avere le pareti imbiancate e ricoperte di uno zoccolo (alto almeno ml 1.50) formato da vernice od altro materiale liscio, impermeabile e lavabile.

I pavimenti dovranno essere in battuto di cemento, in piastrelle di cemento o in altro materiale liscio, duro e compatto.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. delle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE  
f.to G. Travaglino

Per lo scarico delle acque di lavaggio, i depositi di derrate dovranno essere muniti di canale scaricatore con chiusura idraulica allacciato ad una fogna.

ART.77) - FORNI E CAMINI INDUSTRIALI

I forni e camini in generale debbono avere :

- a) le pareti isolate dai muri dell'edificio mediante intercapedini opportunamente ventilate;
- b) il condotto per l'asportazione dei prodotti della combustione conforme alle disposizioni del presente Regolamento, avuto però riguardo alla natura del forno ed all'intensità del funzionamento.

I forni per la panificazione debbono inoltre rispondere alle condizioni stabilite nella legge 7 novembre 1949 n. 857.

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art.890 del Codice Civile, i camini per uso industriale non debbono mai essere a distanza minore di ml 6 dalla pubblica via. E' prescritta altezza non minore di ml 20 e superiore di almeno ml 6 alla altezza massima degli edifici esistenti entro un raggio di ml 40.

Possono essere equiparati ai suddetti, ad insindacabile giudizio dell'Autorità comunale, i camini di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.

E' facoltà dell'Autorità comunale prescrivere, quando ciò sia riconosciuto necessario, l'uso esclusivo di carboni magri e di apparecchi fumivoli.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*Ugo G. Travaglini*

Qualora s'intenda installare camini metallici a tiraggio meccanico deve essere, di volta in volta, presentata una domanda a parte all'Autorità comunale, corredando tale domanda di una relazione tecnica giustificativa e di tutti quegli elementi atti a chiarire il loro buon funzionamento.

ART. 24) - S T A L L E

Le stalle e gli altri locali comunque destinati al ricovero degli animali domestici devono essere possibilmente indipendenti da ogni edificio destinato ad abitazione. Quando ciò non sia assolutamente possibile, le stalle stesse non possono comunicare direttamente con i locali destinati ad abitazione, nè avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre di abitazioni a distanze minore di ml 3.

Comunque, le stalle e gli altri locali similari debbono essere posti ad una distanza non inferiore a ml.10 dalla pubblica via.

E' proibito costruire i solai delle stalle, quando esse formino un solo corpo con la casa di abitazione, mediante strutture in legname. Qualora i locali esistenti sopra la stalla dovessero essere adibiti ad abitazione anche solo diurna, fra il solaio della stalla ed il pavimento di tali ambienti è prescritto uno strato di cemento o di altro materiale impermeabile.

Per le stalle è prevista una altezza non minore di ml 3 dal pavimento al soffitto e condizioni di buona ven



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travagliati

tilazione ed illuminazione.

Al ricambio d'aria è concesso provvedere con finestre a wasistas. Le stalle debbono avere una cubatura di almeno mc 30 per ogni capo grosso di bestiame e della metà per il bestiame minuto.

Il pavimento è prescritto in materiale impermeabile e munito dei necessari scoli.

Le pareti sono prescritte intonacate con cemento e rivestite con altro materiale impermeabile fino alla altezza di ml 2 dal pavimento.

Le mangiatoie sono prescritte costruite con materiale facilmente lavabile.

Ove ciò sia possibile, gli abbeveratoi sono prescritti alimentati da acqua corrente ovvero viene fatto obbligo che in essi l'acqua scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento, e pertanto è prescritta la costruzione con angoli lisci ed arrotondati.

Le deiezioni ed il letame prodotti dal bestiame debbono essere ogni giorno allontanati e portati alle apposite concimaie. Per la tenuta del letame e per la costruzione e l'ubicazione delle concimaie, sono rese obbligatorie le prescrizioni del T.U. delle Leggi Sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e le disposizioni prefettizie che saranno impartite di volta in volta, nonché le norme del seguente articolo 89.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaguni

CAPO III

IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

ART. 79) - TERRENI INQUINATI - BONIFICA DELLE AREE FABBRICABILI

Non è permesso gettare le fondazioni dei nuovi edifici in terreni che abbiano servito per l'innanzi detto deposito di immondizie, di letame, di residuati putrescibili e di altri materiali insalubri, se non quando tali materie nocive siano state completamente rimosse anche dal terreno circostante e, comunque, se non quando il sottosuolo corrispondente sia stato risanato conformemente al giudizio espresso dell'Autorità Sanitaria comunale.

E' altresì proibito edificare sopra un suolo il cui livello sia uguale o più basso di quello dei corsi di acqua, fogne e bacini vicini, per cui risulti difficile ed impossibile il deflusso delle acque meteoriche e di quelle di rifiuto, se tale livello non sia sufficientemente rialzato.

Le abitazioni presso i rilievi montani e terrapieni sostenuti da muri, debbono essere completate con strutture idonee per l'allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione.

ART. 89) - LETAMAI

Non sono ammessi letamai nell'interno dei centri abitati del Comune, ovvero nelle zone del Programma di Fabbricazione che prevedano densità maggiori di 30 ab/Ha.

Essi saranno costruiti possibilmente a valle dei



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE  
It. G. Travaglini

pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile e saranno tenuti lontano non meno di ml 15 da questi, dalle abitazioni e dalle pubbliche vie.

E' prescritta la costruzione dei letamai di capacità tale da permettere l'accoglimento del letame prodotto, in quattro mesi, dal bestiame ricoverato nella stalla cui si riferiscono.

I letamai e gli annessi pozzetti per i liquidi, debbono essere costruiti con il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili.

Le platee di ammassamento del letame debbono possedere gli stessi requisiti dei letamai ed essere dotate di muretti perimetrali e di cunette di scolo per condurre i liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti.

**ART. 81) - POZZI - VASCHE E CISTERNE PER ACQUA POTABILE**

I pozzi, vasche, le cisterne e gli altri recipienti, destinati ad accogliere acqua potabile sono ammessi unicamente se costruiti a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, bottini, fossi di scolo ecc. e mai, comunque, ad una distanza minore di ml 20 da questi.

I pozzi debbono essere costruiti con buona muratura, rivestiti internamente con uno strato di cemento dello spessore di almeno cm. 2 e con altro materiale impermeabile, in modo da impedire comunque le infiltrazioni di acqua inquinata, superficiale o profonda, dal suolo circostante.

La loro profondità è prescritta pari al livello minore di una falda acquea profonda ed immune da inquina-



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

F. G. Trovagnini

menti. Essi debbono sempre essere chiusi alla bocca mediante apposita torretta in muratura munita di sportello chiudibile.

E' prescritto che l'attingimento debba avvenire unicamente a mezzo di pompe. Il terreno circostante, almeno per un raggio di ml 2 dal perimetro della torretta, deve essere impermeabilizzato per il sollecito allontanamento delle acque meteoriche o di stramazzo.

Per i pozzi tubolari sono di volta in volta emanate disposizioni dagli Uffici Tecnico e d'Igiene.

= = = = =

#### CAPO IV

#### ABITAZIONI RURALI

#### ART. 88) - NORME COMUNI CON LE ALTRE ABITAZIONI E SISTEMAZIONI DEL TERRENO

Per abitazioni rurali si intendono solo quelle utili e necessarie alla conduzione del fondo, come risultano da apposite dichiarazioni, rilasciate dal competente Ispettorato dell'Agricoltura.

Esse sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazioni, purchè tali norme non siano in contrasto con le prescrizioni del presente Capo IV.

Per qualunque nuova costruzione rurale è prescritta la costruzione in terreno bene asciutto e la cui falda



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglino*

acquifera sia profonda. Quando ciò non sia possibile, il sottosuolo del fabbricato deve essere costruito con accorgimenti atti ad eliminare l'umidità.

**ART.8B) - LOCALI ABITABILI**

I locali situati a piano terreno e destinati ad abitazione anche solo diurna, debbono sempre avere un livello superiore di almeno cm 20 a quello del terreno circostante.

In mancanza di scantinati, tutti i locali del piano terreno debbono essere muniti di vespai ben ventilati ed alti almeno cm. 30.

Le camere di abitazione debbono avere :

- a) superficie minima di mq 8
- b) cubatura non inferiore a mc 25
- c) altezza minima di ml 2.80
- d) finestre aperte all'aria libera della superficie almeno pari a 1/10 della superficie della stanza, purchè in nessun caso inferiore a mq 1.20.
- e) pareti intonacate ed imbiancate
- f) pavimenti dalla superficie dura, liscia e senza connesure.

In nessun caso è permesso che stanze di abitazione siano a contatto con il tavellonato del tetto, senza cioè che esse siano munite di soffitto formante camera d'aria.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*Italo G. Travunski*

ART. 84) - L A T R I N E

Il numero delle latrine in ogni casa colonica deve essere pari al numero delle famiglie in essa abitanti.

Le latrine debbono essere :

- a) munite di pavimento impermeabile e di zoccolatura alle pareti alta almeno ml 1.50;
- b) poste in luogo conveniente, e cioè sia se costruite nel la casa, sia se collocate in aperto.
- c) di sufficiente ampiezza e comunicanti direttamente con l'esterno mediante un'idonea finestra.
- d) provviste di coperchio a perfetta tenuta. Ciò ovviamente quando la mancanza di allacciamento allo acquedotto comunale renda impossibile l'installazione di vasi a si fone idraulico (W.C.).

Le condutture di scarico ed i fognoli debbono essere in condizioni soddisfacenti, secondo le norme contenute al capo II, titolo III del presente regolamento.

Le materie fecali delle latrine debbono essere im messe nelle fosse settiche e nei pozzi neri costruiti secon do le prescrizioni del presente Regolamento.

ART. 85) - ACQUA POTABILE - ACQUAI

Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua riconosciuta potabile dall'Ufficio d'Igiene, e ciò sia che essa provenga dalla rete di distribuzione dell'Acquedotto comunale, sia da un serbatoio privato, sia da un pozzo costruito secondo le prescrizioni del presente Regolamento.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*Sto G. Travagliani*

Ogni casa deve essere munita di acquaio rispondente alle norme del presente Regolamento e le cui tubazioni di scarico debbono sfociare in apposito serbatoio costruito secondo le norme stabilite per i pozzi neri, oppure nella fossa settica della latrina.

E' consentito lo scarico degli acquai all'aperto nei campi, purchè le acque siano condotte mediante manufatto impermeabile a distanza da ogni acqua potabile.

**ART. 86)) - DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE**

I cortili, le aie, gli orti e gli altri annessi delle case coloniche debbono essere sistemati in modo da evitare qualsiasi ristagno delle acque meteoriche.

Ad evitare danneggiamenti alle fondazioni, ogni costruzione deve essere circondata per tutto il suo perimetro da un marciapiede costruito secondo le buone regole dell'arte e largo almeno ml 0.60.

E' altresì prescritto che ogni casa colonica sia munita di canali di gronda e di tubi pluviali costruiti e collocati secondo le norme del presente Regolamento.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. delle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

TITOLO VI

ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE E CAUTELE DA OSSERVARE A  
GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

-----

CAPO I

STABILITA' DELLE COSTRUZIONI

ART. 87) - NORME GENERALI

Coloro che dirigono ed eseguono lavori di costruzione e modificazione dei fabbricati devono provvedere, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché le opere siano compiute a regola d'arte, riescano solide e siano rispondenti alle prescrizioni del R.D.L. 22 Novembre 1937 n. 2105, e successive modificazioni.

E' vietato costruire sul ciglio ed al piede dei dirupi, su terreni franosi o comunque atti a scoscendere, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura. E' tuttavia consentito costruire edifici su appicchi di roccia compatta, purchè venga lasciata adeguata banchina tra il ciglio del dirupo ed il piede degli edifici.

Per le strutture in cemento armato debbono essere scrupolosamente osservate le prescrizioni del R.D. 16 Novembre 1939 n. 2229 relative all'accettazione dei leganti idraulici ed all'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, semplice ed armato.

Nell'impiego di strutture in cemento armato pre-compresso debbono osservarsi le norme approvate dal Capo Provvisorio dello Stato con decreto 20 dicembre 1947 n.

1516.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. d'le Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglini*

Per gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Nelle zone urbane non sono consentite opere edilizie con pareti costituite da tavolati di legno.

ART. 88)) - FONDAZIONI

Quando ciò sia possibile, le fondazioni debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreno di eterogenea struttura, si debbono adottare quei mezzi atti a garantire un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste saranno costituite da una platea generale di calcestruzzo cementizio.

Le fondazioni debbono essere preferibilmente formate da calcestruzzo cementizio e sempre separate dalle murature soprastanti mediante strati impermeabili di asfalto o di isolanti in genere, per impedire l'ascesa dell'umidità.

ART. 89)) - MURATURE

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali e con accurata



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travagliani

mano d'opera, tenendo comunque presente che nella loro formazione deve essere sempre usata malta cementizia ed idraulica.

Nelle strutture di pietrame è vietato l'uso di ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari e da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a cm 12 e di larghezza pari a quella del muro, purchè l'interasse di tali corsi e fasce non sia superiore a ml 1.50.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti si deve tener conto nei calcoli anche della azione del vento, come pure si deve garantire che il carico unitario su di essi insistente mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole impiegato. In tutti i fabbricati, ad ogni ripiano ed al piano di gronda, deve eseguirsi un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti (cordolo di collegamento).

Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cm 20; la loro armatura longitudinale deve essere costituita da quattro tondini di diametro non inferiore a mm. 14, se di ferro omogeneo, e a mm. 12, se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini di diametro non inferiore a mm. 5 posti alla distanza non superiore a cm. 50.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nel periodo



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

di gelo, nei quali la temperatura si mantiene per molte ore al disotto di zero gradi centigradi. Quando invece ciò si verifici solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, alla cessazione del lavoro, vengano adottati i provvedimenti d'uso comune per difendere le murature dal gelo.

**ART. 90) - SOLAI - COPERTURE E BALCONI**

I solai di tipo misto ed in cemento armato, nonché le travi in ferro dei solai a voltine e tavelloni, debbono essere resi solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi. Nei corpi di fabbrica multipli, le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni ml 2.50, rese solidali fra loro, in corrispondenza dei muri di appoggio.

I tetti, qualunque sia il loro sistema di costruzione, debbono essere tali da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

I piani in aggetto dei balconi sono prescritti in pietra ovvero cemento armato.

Sono ammessi balconi con solette in cemento armato a sbalzo, purchè esse siano calcolate in modo da sopportare un sovraccarico accidentale di Kg 400 per metro quadrato, oltre, naturalmente, il peso proprio e quello del parapetto.

E' vietato l'uso del legname per la costruzione di balconi prospicienti sia il suolo pubblico che quello



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglino*

privato, salvo il caso di costruzioni di carattere speciale.

Tali prescrizioni valgono anche nel caso di restauro dei balconi esistenti.

ART. 21) - PRESCRIZIONI PER I FABBRICATI IN ZONA SISMICA

I fabbricati da eseguirsi in zona sismica sottostanno alle prescrizioni del presente Regolamento soltanto qualora esse non siano in contrasto con le leggi dello Stato ovvero della Regione in materia.

= = = = =

CAPO II

PREVENZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

ART. 22) - PRESCRIZIONI PER LE VARIE STRUTTURE

E' vietato costruire scale di legno, quando queste debbono servire più appartamenti. Nei casi in cui ne sia permessa la costruzione, deve essere particolarmente curata la visibilità delle varie parti del legno; è prescritta almeno un'altra scala costruita con materiali incombustibili.

Le rampe e i pianerottoli debbono avere una struttura pertanto indipendente, mentre le pareti del vano scale avranno uno spessore non inferiore a cm 25 se di muratura ed a cm 20 se in cemento armato.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglino

I tetti di legno, se di lunghezza superiore ai ml 30, debbono essere attraversati, possibilmente verso la mezzeria, da un muro di sicurezza contro gli incendi (muro tagliafuoco) dello spessore di almeno cm 38, di profondità pari a quella dell'edificio e di altezza non inferiore a cm 50 oltre la copertura. Gli eventuali vani praticabili posti nel sottotetto saranno separati da tramezzi in muratura e saranno muniti di serramenti incombustibili.

Gli abbaini dovranno distare almeno ml 3 dai sud detti muri tagliafuoco.

L'Autorità comunale, su parere della Commissione Edilizia, può ordinare che il muro tagliafuoco venga costruito anche sui muri di confine tra le singole proprietà.

E' assolutamente vietato l'uso di paglia, legno ed altro materiale infiammabile per la copertura del tetto.

Sono vietate le costruzioni permanenti aventi strutture portanti e pareti costituite da travi di legno e tavole, salvo deroghe da richiedere caso per caso al Comando Provinciale Vigili del Fuoco in occasione di mostre ed esposizioni.

Nei fabbricati rurali, le stalle ed i fienili deb bono, di norma, essere isolati dalle abitazioni, e, ove siano contigui, debbono esserne separati da un muro dello spessore non inferiore a cm 38 ed avere nel tetto un muro tagliafuoco di altezza non inferiore ad un metro.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglino*

ART. 95) - FOCOLAI - CAMINI - CALDAIE - CONDOTTI SPECIALI

Per i focolai, le stufe, le caldaie ecc. è prescritto siano costruite sopra solai o volte in muratura, e sopra materiali incombustibili.

Ogni apparecchio di combustione devè essere munito di propria canna fumaria, isolata dalle altre, prolungantesi oltre il tetto e terminante con un fumaiolo in muratura o di altro materiale idoneo.

Nei tratti di attraversamento del tetto, dei solai e di altre strutture infiammabili, i condotti di fumo e di calore debbono essere isolati con una controcanna di sezione maggiore, e ciò allo scopo di ricavare, tra il condotto e la controcanna, una intercapedine di almeno cm.3.

E' vietato far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospicienti il suolo pubblico.

Il vapore che si scarica da motori e da altri apparecchi a vapore nonchè i gas provenienti dalle motrici debbono scaricarsi attraverso il cammino del fumo ed altri menti a mezzo di appositi tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati sottostanti.

Le condutture e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas nell'interno degli edifici debbono essere collocati esternamente alle pareti e riuscire facilmente controllabili. E' comunque vietato collocare tubi del gas nel vano delle scale.

Le condutture e gli impianti elettrici debbono rispondere alle prescrizioni di sicurezza della Associazione Elettrotecnica Italiana e dell'ENEL.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglini*

Nello scantinato, i locali caldaia per il riscaldamento, deposito combustibili, motori ascensori ed altri eventuali servizi della casa debbono essere muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l'esterno.

Il locale della caldaia deve essere nettamente separata con un muro tagliafuoco dal locale del deposito combustibile.

Nel caso in cui esista un impianto a nafta il serbatoio deve essere installato secondo le prescrizioni contenute nell'art. 68 del D.M. 31 Luglio 1934 e successive modificazioni.

ART. 94) - AUTORIMESSE - DEPOSITI DI MATERIALI INFIAMMABILI - EDIFICI DI USO PUBBLICO

Gli ambienti destinati ad autorimessa dovranno avere le pareti perimetrali e le coperture costituite da materiali incombustibili. In particolare il solaio deve essere in cemento armato e laterizi con intonaco retinati allo spessore di cm. 3, mentre le aperture delle porte e delle finestre, non dovranno avere complessivamente superficie inferiore ad 1/20 della superficie totale delle pareti del locale pavimento e soffitto inclusi.

I locali destinati alla lavorazione, deposito e vendita di olii minerali infiammabili debbono rispondere alle norme contenute nel già citato D.M. 31 luglio 1934.

Le sale di proiezione cinematografiche, i teatri, le sale da ballo e gli altri locali ed edifici che siano comunque di uso pubblico, debbono possedere i requisiti per



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f. lo G. Travoglini

essi prescritti dalle disposizioni legislative vigenti al momento della costruzione e della destinazione.

= = = = =

### CAPO III

#### NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

##### ART.95) - RECINZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI

Chiunque intenda intraprendere l'esecuzione di una opera edilizia di qualsiasi natura che interessi il suolo stradale e disturbi o renda comunque pericoloso il transito, prima di dare inizio ai lavori deve recingere il luogo assegnato all'opera con un assito, steccato od altro tipo di recinzione d'aspetto decoroso.

L'autorizzazione ad eseguire tali opere, rilasciata dal Sindaco secondo le prescrizioni del precedente art. 62, deve contenere tra l'altro l'indicazione :

- a) del suolo pubblico che lo steccato possa eventualmente recingere;
- b) dell'altezza dello steccato medesimo;
- c) del periodo massimo di validità dell'autorizzazione.

I serramenti delle aperture d'ingresso in tali recinti dovranno aprirsi all'interno, essere muniti di serratura ed essere tenuti chiusi durante le ore di sospensione del lavoro.

Tutti i materiali e gli ordigni di costruzione o di demolizione debbono essere posti nell'interno del recinto.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

Le disposizioni di cui ai comma precedenti possono non essere osservate quando si tratti di lavori di poca entità e di breve durata, di tinteggiature dei prospetti, di ripulitura dei tetti o quando all'osservanza delle disposizioni suddette ostino ragioni di pubblico transito.

In tali casi, autorizzati di volta in volta dal Sindaco, debbono però collocarsi nel tratto stradale due o più segnali atti ad avvertire i passanti del pericolo.

ART. 96) - SEGNALAZIONI DEI CANTIERI

Le recinzioni debbono essere tinteggiate per tutta la loro altezza a strisce bianche e nere in corrispondenza degli spigoli e per una lunghezza di ml 2 da questi.

In ogni angolo deve inoltre essere posta una lanterna a vetri colorati da mantenersi accesa, a cura e spese del proprietario, dal cadere del giorno al mattino secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale.

Tali lanterne debbono essere di dimensioni appropriate ed essere collocate in modo da rendere facilmente visibile il recinto ed il riparo su cui sono collocate da ogni parte di accesso e di percorrenza, ed avere, inoltre luci di colore rosso se il transito è interrotto, altrimenti di colore verde.

ART. 97) - PONTI E SCALE DI SERVIZIO

I ponti, gli anditi, le scale di servizio ai lavo-



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. delle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travagliati

ri e le incastellature debbono essere poste in opera solidamente, secondo le migliori regole dell'arte ed in modo da prevenire la caduta dei materiali e qualsiasi sinistro agli operai. Debbono pertanto essere munite di parapetto chiodato internamente, con corrimano fissato all'altezza di un metro e di uno zoccolo di riparo, aderente al tavolato, di altezza sufficiente ad impedire la caduta laterale dei materiali.

E' prescritto che le travi collocate a sbalzo siano assicurate all'interno dei muri e sostenute da pontoni.

I collegamenti fra le diverse parti dei ponti debbono essere operati con gattelli e con regoli di ferro.

Nella disposizione dei ponti di servizio è fatto obbligo di conservare in opera il ponte immediatamente inferiore a quello sul quale si lavora e questo deve avere le tavole costantemente raddoppiate. E' vietato l'uso delle scale mobili per il trasporto dei materiali.

I ponti a sbalzo su suolo pubblico e le armature di carattere eccezionale debbono essere preventivamente approvati dall'Autorità comunale.

**ART. 98) - DEMOLIZIONI, SCAVI E MATERIALI DI RISULTA**

Nelle demolizioni di strutture edilizie è prescritto procedere con cautela, adoperando tutti quei mezzi che l'arte suggerisce, come puntelli, armature provvisorie diverse ecc. e ciò in modo che rimanga sempre libero e sicuro il transito sulle strade.

Si deve evitare il sollevamento della polvere sia



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. a le Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f. lo G. Travagliati*

usando tutte le opportune cautele durante il trasporto, sia innaffiando abbondantemente i manufatti da demolire.

E' vietato gettare materiali demoliti ed altro dall'alto dei ponti, dall'interno delle fabbriche e dei tetti. Essi debbono essere calati a terra entro appositi recipienti fatti discendere con cautela attraverso condotti chiusi. Una volta giunti a terra, saranno ammassati in appositi spazi ovvero dentro gli steccati, quando non siano versati direttamente dai canali nei mezzi di trasporto.

Rimane comunque vietato ogni deposito dei materiali sul suolo pubblico fuori della recinzione.

Se nel corso della demolizione vengono asportati numeri civici o tabelle varie, il costruttore è obbligato a rimmetterli in opera a totale sua spesa.

I lavori di scavo debbono essere eseguiti adottando tutte le cautele atte ad impedire qualsiasi rovina o frantumamento.

Le pareti degli scavi debbono essere pertanto, assicurate con puntelli, sbatacchiature, rivestimenti complessi o parziali, o con qualsiasi altro mezzo suggerito dall'arte.

In loro mancanza le pareti debbono avere una inclinazione adeguata in relazione alla natura del terreno ed alla profondità dello scavo, secondo il natural declivio.

I materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni debbono essere trasportati immediatamente con appositi mezzi agli scarichi pubblici che debbono essere fissati dall'Ufficio Tecnico comunale previo parere favorevole dell'Ufficio Sanitario, ovunque siti, anche se esterni al territorio urbanizzato.

Negli scarichi pubblici i materiali debbono esse-

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Uff. d'le Opere Pubbliche per la Campania

IL PROVVEDITORE

f. lo G. Travaglino



re sistemati in modo da non formare cavità od altre ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque meteoriche.

ART. 92) - PRECAUZIONE PER ASSICURARE LA NETTEZZA DELLE STRADE

Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente netta su tutta la estensione dei suoi lavori e nelle immediate vicinanze.

Chiunque effettui il trasporto dei materiali di qualsiasi natura a mezzo di carri, motocarri, carriole ecc. deve provvedere che il mezzo adeguato sia costruito, caricato e condotto in modo che il materiale trasportato non si sparga durante il tragitto. Quando si verifichi un qualsiasi spargimento di materiale, il trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia della parte del suolo pubblico su cui si è verificato lo spargimento.

ART. 100) - DIVIETO DI SERVIRSI DI ACQUA DELLE FONTANE E FONTANELLE PUBBLICHE

Nessuno può servirsi per l'esecuzione di opere edilizie dell'acqua defluente dalle fontane e fontanelle pubbliche.

ART. 104) - SOSPENSIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il proprietario ed il costruttore che interrom-



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglini*

pono per qualsiasi ragione l'esecuzione di un'opera intrapresa, hanno l'obbligo solidale di far eseguire i lavori ritenuti necessari, per la salvaguardia della igiene e della pubblica incolumità. In caso di inadempimento a tale prescrizione, il Comune può provvedere alla esecuzione d'ufficio di detti lavori, rivalendosi poi della spesa sui responsabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Trascorso un mese dalla sospensione delle opere deve cessare ogni occupazione del suolo pubblico, con materiali, ponti e puntellature.

Immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori il costruttore ha l'obbligo di far rimuovere gli steccati, i ponti o quanto altro posto per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni impedimento ed ingombro.

ART.102) - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Per quanto concerne l'adozione, da parte del costruttore delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori valgono le prescrizioni del R.D. 14 Aprile 1927 n.530 e del D.P.R. 27 Aprile 1955 n.547 nonchè le disposizioni delle altre leggi e regolamenti eventualmente vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE  
*f. lo G. Travaglini*



ART. 103) - RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DI OPERE

L'osservanza delle precedenti disposizioni riguardanti le recinzioni e le opere di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, non esime l'appaltatore ed il direttore dei lavori dalla responsabilità circa la idoneità delle medesime, come di ogni altro mezzo d'opera; ad essi pertanto spetta di porre la maggior cura per evitare ogni danno alle persone ed alle cose.

Il Sindaco, mediante l'opera di funzionari ed agenti, ha la facoltà di controllare l'osservanza di queste disposizioni e di imporre maggiori eventuali cautele.

ART. 104) - FABBRICATI MINACCIANTI ROVINA

Qualora un edificio o alcune parti di esso minacci rovina, rappresentando con ciò un pericolo per la pubblica incolumità, il Sindaco può intimare al proprietario la riparazione e la demolizione delle strutture pericolanti, fissando per ciò un termine non superiore a 15 giorni.

Se il proprietario non ottempera a quanto prescritto, il Sindaco ha la facoltà di far eseguire nei modi e nelle forme indicate negli articoli seguenti, salva naturalmente l'applicazione delle penalità previste dalla legge in vigore.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania.  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

TITOLO VII

VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI = SANZIONI PENALI =

-----

ART. 105) - VIGILANZA SUI LAVORI

I funzionari dell'Ufficio Tecnico comunale, l'Ufficiale sanitario, i vigili urbani, i vigili sanitari ed i cantonieri delle strade comunali sono tenuti ad accertare che chiunque esegue lavori contemplati dal presente Regolamento sia in possesso della relativa licenza di costruzione.

I funzionari dell'Ufficio Tecnico comunale e l'Ufficiale Sanitario, secondo le rispettive competenze, hanno l'obbligo di vigilare i lavori in corso per assicurare la loro esecuzione in conformità delle norme di carattere generale vigenti in materia e di quelle del presente Regolamento nonchè in conformità dei tipi approvati dal Sindaco e dalle eventuali modificazioni da questo imposte nell'accordare la licenza di costruzione.

Per l'espletamento del loro compito i funzionari e gli agenti comunali incaricati della sorveglianza hanno diritto di accedere ovunque si eseguono lavori e di esaminare i documenti tecnici necessari per una completa visione della condotta dei lavori.

E' obbligatorio munire il cantiere di un cartello affisso alla pubblica vista ed indicante con chiarezza i nomi del proprietario, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente, nonchè il tipo di fabbricato, la sua destinazione, ed il numero e la data della licenza.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

ART.106) - CONTRAVVENZIONI

Possono elevare contravvenzioni previste dal 1° comma dell'articolo seguente :

- a) i funzionari tecnici e i vigili urbani
- b) i vigili sanitari;
- c) i cantonieri delle strade comunali.

La contravvenzione può essere intimata e deve essere accertata con verbale redatto a termine di legge.

Essa non può essere conciliata se prima il contravventore non abbia dimostrato di avere posto riparo all'atto lesivo compiuto.

Qualora si tratti di contravvenzione riferentesi ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione di lavori vietati e per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, o non rispondenti ai termini della licenza ottenuta, l'intimazione dell'Amministrazione Comunale importa di pieno diritto l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dalla occupazione o di desistere dagli atti vietati, salvo naturalmente gli ulteriori provvedimenti che l'Autorità comunale intenderà adottare a termini di legge.

ART.107) - PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento (escluse le norme igienico-edilizie) si applica l'ammenda fino a £. 1.000.000 (potendo l'Amministrazione in casi di particolare gravità superare la cifra stessa) con l'osservanza delle norme stabilite dagli artt.106 e seguenti



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. d'le Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*F. G. Travaglianti*

del T.U. della legge comunale e provinciale approvate con R.D. 3 marzo 1934 n. 383 modificate dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

Per le infrazioni alle norme igienico-edilizie di cui al Titolo IV possono essere invece applicate le penalità stabilite dall'art. 344 del T.U. delle leggi Sanitarie approvate con R.D.L. 27 luglio 1934 n. 1265.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento e delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione, il Sindaco, indipendentemente dalla applicazione delle ammende di cui al 1° comma del presente articolo, ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva di adottare i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni e la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro un mese dalla sua notifica il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

L'ordinanza del Sindaco deve essere notificata al titolare della licenza nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione.

Qualora si tratti invece di lavori iniziati senza licenza di costruzione o di lavori proseguiti nonostante la notifica della ordinanza di sospensione citata nel 3° comma del presente articolo, il contravventore potrà essere denunciato all'Autorità Giudiziaria competente per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge 17 Agosto 1942 n. 1150 e dalla legge 6 agosto 1967 n. 765.

La nota delle spese è resa esecutoria dal Prefetto, sentito l'interessato, ed è riscossa dall'Esattore nelle for



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*Ugo G. Travaglino*

me e con privilegi fiscali previsti dall'art.55 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvata con R.D. 3.3. 1934 n. 384.

Sono fatte salve, in ogni caso, le facoltà attribuite al Sindaco dall'art. 153 della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915 n. 148 modificato dal R.D.30 Dicembre 1923 n. 2839.



TITOLO VIII  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 108) - APPLICABILITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è applicato in tutto il territorio comunale ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione, nell'Albo Pretorio, del Decreto Ministeriale di approvazione unitamente al relativo programma di fabbricazione.

Le nuove costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti e le trasformazioni di immobili esistenti e comunque quanto è materia dell'art. 2, titolo 1°, del Regolamento, autorizzato sotto l'impero di disposizioni precedentemente in vigore, ma non ancora iniziate alla predetta data, sono soggette alla nuova disciplina urbanistica e devono adeguarsi ad essa.

Il titolare della licenza di costruzione, prima di poter iniziare i predetti lavori, deve pertanto sottoporre il progetto all'ulteriore esame dell'Amministrazione, che cura l'adeguamento di esso alle nuove disposizioni, rilasciando una nuova licenza edilizia secondo le forme e le prescrizioni del presente Regolamento.

Qualora si tratti invece di lavoro in corso d'opera e di edifici già esistenti all'anzidetta data, essi continuano a restare sotto l'impero delle disposizioni vigenti al momento della autorizzazione, salvo in ogni caso la facoltà dell'Autorità comunale di ordinare l'esecuzione di quei lavori di carattere estetico ed igienico che fossero indispen



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

sabili per la salvaguardia della Pubblica Igiene e del pubblico decoro.

ART.109) - ABITAZIONI ANTIGIENICHE

Nel caso di abitazioni dichiarate antigieniche dall'Ufficiale Sanitario, il Sindaco ha la facoltà di intimare al proprietario dello stabile di procedere alla demolizione e successiva ricostruzione dell'edificio, assegnando al proprietario medesimo un termine non superiore a mesi sei per l'inizio dei lavori.

Qualora il proprietario non ottemperi a quanto ordinatogli, il Sindaco ha la facoltà di procedere alla espropriazione dello stabile per motivi di pubblica utilità (risanamento igienico dell'abitato) o di fare eseguire i lavori di ufficio rivalendosi poi delle spese nei modi e con le forme indicate nel precedente art.107.

ART.110) - ABOLIZIONE DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO

Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento restano abrogati il precedente Regolamento edilizio nonchè tutte le disposizioni comunali che riguardino la stessa materia e siano incompatibili col presente Regolamento.

=====



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE.

f.to G. Travaglino

TITOLO IX°

PRESCRIZIONI D'USO E DENSITA' NEL TERRITORIO COMUNALE -  
NORME SPECIFICHE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

ART. 111) - ZONIZZAZIONE

Ai fini dell'ordinamento urbanistico e coerentemente coi fini generali del Programma di Fabbricazione il territorio del Comune è diviso in zone, ciascuna delle quali individua una particolare condizione urbanistica e ne prescrive la trasformazione ovvero la conservazione.

Le zone nelle quali si esplica l'attività edilizia secondo le norme del presente Regolamento sono catalogate in

- a) zone urbane di espansione, in sigla UE
- b) zone di espansione rada, in sigla ER
- c) zone di conservazione, in sigla C.

Le zone nelle quali sono riunite le aree di attrezzatura sono :

- d) Zone dei servizi sociali, zone di verde pubblico attrezzato, zone di attrezzature integrate, zone attrezzate per le attività sportive, zone cimiteriali.

Le zone di attività particolari sono :

- e) zone per le attività industriali
- f) zone per gli insediamenti turistici



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEGITORE

*llo G. Travaglino*

ART. 112) - TABELLA URBANISTICA E TABELLA EDILIZIA

La normativa urbanistica e la materia degli articoli seguenti e della quale generalmente è trattato agli artt. 41, 42 al capo IV° titolo III° del presente Regolamento sono compendiate nella Tabella Urbanistica, come prescritto dal citato art. 41.

La tabella Urbanistica riporta nelle singole colonne in ordine numerico <sup>arabo</sup> le caratteristiche delle zone ad ognuna delle quali è dedicata una o più righe, in ordine numerico <sup>romano</sup>. Tali caratteristiche sono quelle indicate alla lettera a), b) e c) del citato art. 42, nelle espressioni 1); 2); 3); 4); 5); e nelle espressioni percentuali di destinazione contenute nella tabella medesima.

La normativa specifica da osservare nella costruzione di ogni singolo edificio è compendiata nella tabella edilizia, ordinata come la precedente e prescritta dal citato art. 41, comprendente le norme agli art. 43, 44, 45 e 47 del citato capo IV alle quali fanno riferimento gli articoli che seguono.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f. lo G. Travaglino*

RIGHE	Z O N E		COL	10	11	12	
			SIME	V O L U M E			
				DE	COMPENS	RESIDENZ.	SERVIZI
			mc	mc	mc		
I	U R B A N E	OMOGENEE A-B	CONSERVATIVA	(U)	31'500	27'000	4'500
II		CONSERVATIVA 1	(U)	26'600	23'300	3'300	
III	U R B A N E	OMOGENEE C	ESPANSIONE	(U)	31'000	28'000	3'000
IV			I				
V			ESPANSIONE 1	(U)	20'000	20'000	—
VI			ESPANSIONE 2	(U)	17'500	17'500	—
VII	U R B A N E	OMOGENEE C	ESPANSIONE 1	(E)	8'000	8'000	—
VIII			ESPANSIONE 2	(E)	6'500	6'500	—
IX	R A D E	OMOGENEE E	AGRICOLA	(A)	300	300	—
X			AGRICOLA 1	(A)	300	300	—

GHE	Z O N E	COLO	10	11	12	
			A N Z E		INCLINATA	AREA MINIMA
			A SIMNE	RELATIVA H/L	ANGOLO A TERRA MAX. GRADI	m q
I	OMOGENEE A-B	(-)	1	45	820	
			1	45	500	
II	OMOGENEE C	(-)	1	45	1260	
			1	45	400	
III	OMOGENEE C	(-)	1	45	1000	
			1	45	1000	
IV	OMOGENEE C	(-)	6	0,66	1000	
			4	0,40	1000	
V	OMOGENEE E	(-)	0,37	35	5000	
			0,40	20	5000	
VI	OMOGENEE E	(-)	0,37	35	5000	
			0,40	20	5000	
VII	OMOGENEE E	(-)	0,37	35	5000	
			0,40	20	5000	
VIII	OMOGENEE E	(-)	0,37	35	5000	
			0,40	20	5000	
IX	OMOGENEE E	(-)	0,37	35	5000	
			0,40	20	5000	
X	OMOGENEE E	(-)	0,37	35	5000	
			0,40	20	5000	

ART. 113 - ZONE URBANE : ZONA URBANA CONSERVATIVA

Le aree costituenti il centro urbano attuale, da es se escluse le aree destinate o destinabili a servizi ricadenti entro il suo perimetro e per tali identificate nella tavola di zonizzazione del Programma di Fabbricazione sono dichiarate zona urbana conservativa (in sigla UC).

Tale zona è destinata di massima alla conservazione del patrimonio edilizio e della maglia urbanistica come esistenti.

In tali zone è concessa la sostituzione limitatamente all'attuale volume edilizio, alle condizioni generiche contenute nel presente Regolamento ed a quelle specifiche indicate alle righe I ) sia della Tabella urbanistica, sia di quella Edilizia, oltre che nel presente articolo.

Le destinazioni del suplo espresse alle colonne 6); 7); 8); 9) della Tabella Urbanistica sono indicate tenendo conto della quota parte di strade, servizi e verde riscontrabili oggi, e pertanto il computo di progetto ne deve tener conto nel solo caso di sostituzioni, riordini o ristrutturazioni di interi blocchi o isole edilizie. Restano obbligatorie le prescrizioni alle colonne 1) e 6).

Il volume destinato a servizi (colonna 12) è conglobabile nelle zone attualmente occupate dai servizi medesimi, ferme restando le indicazioni all'art. 40.

Fatti salvi gli eventuali vincoli e prescrizioni dettate in materia dalla Soprintendenza competente le parti del territorio comunale e per gli immobili di carattere storico, artistico, paesistico o ambientale è fin d'ora pre-

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE



f.to G. Travaglino

scritto vincolo di conservazione per gli immobili come tali indicati dal Programma di Fabbricazione. Per questi immobili viene prescritto la ricostituzione ed il mantenimento in buono stato di tutte le fronti delle quali sia riconoscibile la struttura architettonica, l'adeguamento eventualmente occorrente alla struttura urbana di quelle parti che non rivestono tale carattere mentre viene vietato ogni lavoro che non sia di restauro statico o manutenzione.

Per quanto riguarda le fronti di edifici di rilevante carattere ambientale dei quali soltanto esse fronti dovranno conservarsi, in caso di sostituzione, entro due mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione pubblica un elenco di esse fronti sulla scorta di uno studio ambientale che essa promuove.

Per i restanti edifici dei quali è concessa la sostituzione fatte salve tutte le norme contenute nel presente regolamento i progetti architettonici di cui all'art. 4, lettera f); g); h); l); m), al titolo I° del presente Regolamento, debbono essere improntati alla massima aderenza alla situazione urbanistica generale, ed evitare squilibrio fra il preesistente e la nuova opera.

Le superfici utili delle nuove fabbriche sono destinate per il 90% ad abitazioni e per il 10% a botteghe, magazzini e locali pubblici ovvero aperti al pubblico, salvo che quei percorsi o spazi a carattere centrale, individuati negli studi preliminari, dove l'Amministrazione può concedere maggiori spazi a tali usi, sentita la speciale sezione urbanistica.

I tipi edilizi ammessi, date le preesistenze, possono essere simili a quelli sostituiti, facendo salve le pre



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

scrizioni dell'Amministrazione in merito sentita la Commissione Edilizia.

E' concessa la concentrazione del volume, fatte salve le norme contenute nella Tabella Urbanistica e quelle delle colonne 9); 10) e 11) della Tabella Edilizia; in tale caso il progetto è studiato in collaborazione con la Commissione Edilizia e la speciale Sezione Urbanistica.

Ai fini del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, in applicazione della legge 6 agosto 1967 n. 765 la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona B (art.2) fatti salvi i complessi storici artistici paesistici ed ambientali, che sono invece dichiarati zona A.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE



*F. lo G. Travaglia*

ART. 114 - ZONE URBANE : ZONA URBANA CONSERVATIVA 1

Le aree costituenti la periferia urbana esistente, da esse escluse le aree destinate o destinabili a servizi ricadenti entro il suo perimetro, e per tali identificate nella Tavola di zonizzazione del Programma di Fabbricazione sono dichiarate zona urbana conservativa 1 in sigla UC1.

Le tabelle edilizia e urbanistica riportano le condizioni specifiche per l'uso di tale zona. Le condizioni generiche e specifiche oltre che nel presente articolo e nel regolamento edilizio, sono riscontrabili ai comma 2<sup>^</sup>, 4<sup>^</sup>, 5<sup>^</sup>, 6<sup>^</sup>, 7<sup>^</sup>, 8<sup>^</sup>, 9<sup>^</sup>, 10<sup>^</sup>, 11 e 12, del precedente art. 113.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. d'le Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE



f.to G. Travaglino

ART. 115) ZONE URBANE : ZONA DI ESPANSIONE INTENSIVA.

La zona suscettiva di costituire il complesso di maggior concentrazione funzionale <sup>sono</sup> e dichiarate zone di espansione intensiva, e tale zona è destinata alla prosecuzione delle aree costituenti all'atto della formazione del Programma di fabbricazione la concentrazione urbana tradizionale, secondo le condizioni generiche del Presente Regolamento e quelle specifiche indicate alle righe III) e IV) sia della Tabella Urbanistica, sia della tabella edilizia oltre che dal presente articolo.

La zona è in sigla indicata con UEI. Per l'intera estensione di essa e sotto il coordinamento dell'Amministrazione è prescritta la formazione di lottizzazione convenzionata ovvero di PPE, quando si disporrà di P.R.G.

In tali strumenti urbanistici è prescritta la specificazione delle destinazioni delle quote parti di cui alle colonne 8) e 12) secondo le esigenze generali dell'abitato, sentita la ~~Sottocommissione~~ commissione urbanistica secondo le lettere c); d); e) ed f) dell'art. 18 del precedente capo I° al titolo II.

La fabbricazione alla quale comunque deve presiedere un concetto compositivo unitario, può essere coordinata con l'uso simultaneo ed integrato dei due tipi edilizi consentiti dalle righe III) e IV) delle Tabelle urbanistiche ed edilizie, atto a prevedere insieme racchiudenti spazi pedonali sistemati a piazza ovvero a verde contornata dagli edifici di cui alla riga IV) delle tabelle, il cui piano a terra sia porticato.

Gli edifici di cui alla riga IV) possono costituire una linea continua essendo concessa la fabbricazione in aderenza. Al piano terreno, salvo i varchi pedonali previsti all'art. 30 del precedente titolo III, capo I, può essere con-



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

Ing. G. Travaglini

cessa la totale destinazione a botteghe, negozi e locali pubblici ovvero aperti al pubblico.

Salvo quanto previsto dal coordinamento urbanistico per i blocchi di costruzione di cui alla riga IBI) delle tabelle non è di massima consentita la fabbricazione in aderenza.

Può essere consentita la destinazione di una quota parte del volume di cui alla colonna 11) della Tabella Urbanistica, non eccedenti il 30% ad uffici, studi professionali, laboratori artigiani, alloggi collettivi, attrezzature recettive, e locali per vita associata, quando siano rispettate le norme in materia del presente Regolamento.

Nel caso invece dei tipi edilizi rispondenti alle indicazioni delle righe IV) le limitazioni percentuali suddette non sono prescritte.

E' concessa la concentrazione di volume, fatte salve le norme contenute nella tabella Urbanistica e quelle delle colonne 6); 7); 8); 9); 10); 11), della Tabella Edilizia. Qualora, tuttavia, il disegno planovolumetrico lo consenta, sia nei tipi edilizi alla riga IIB) che a quelli alla riga IV) può essere concessa la addizione di un piano arretrato fino alla maggior altezza in numero di piani (colonna 4) rispettivamente di 6 e 4 ed in assoluto (colonna 6) rispettivamente di ml.21 e ml.15, ferme restando le altre norme.

Le aree destinate a nuovi servizi pubblici che trovano luogo nell'ambito dell'area (in sigla M) sono computabili ai fini della superficie totale, ed hanno valore in quanto indicazione di posizione.

Ai fini del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, in applicazione della legge 6 agosto 1967 n. 765 la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona C (art. 2).



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

ART. 116) ZONE URBANE : ZONA URBANA DI ESPANSIONE DELLE AREE CENTRALI.

Le aree costituenti l'espansione residenziale a media densità, a completamento degli abitati esistenti e di progetto, sono dichiarate zone urbane di espansione delle aree centrali, la quale è destinata alla edificazione di complessi residenziali secondo le condizioni generiche del presente Regolamento e quelle specifiche indicate alla riga V) sia della tabella urbanistica che della Tabella edilizia oltre che del presente articolo.

La zona in sigla è indicata con UE1. Per l'intera estensione di essa e sotto il coordinamento dell'Amministrazione è prescritta la formazione di lottizzazione convenzionata ovvero di PPE.

In tali strumenti urbanistici è prescritto l'uso (se condominiale o pubblico) della quotaparte di superficie di cui alla colonna 9) della Tabella Urbanistica, il suo accorpamento e la sua comunicazione con le aree pubbliche, la quotaparte del volume, di cui alla colonna 11 della medesima Tabella, che va organizzata secondo l'utilizzazione edilizia come alla riga V), sia della Tabella urbanistica, sia della Tabella edilizia.

Le superfici utili delle fabbriche possono essere destinate per un massimo del 10% a locali pubblici ed aperti al pubblico, a condizione che tale quotaparte sia concentrata per ognuno degli aventi diritto, in un unico volume tale al meno di costituire il minimo edificio progettabile sulla area minima d'intervento.

Qualora sia necessario, l'Amministrazione cura, attraverso il coordinamento urbanistico, la riunione di più volumi da parte di più aventi diritto.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglino



E' concessa la concentrazione di volume e la fabbricazione in aderenza.

Gli spazi viabili (strade di accesso e parcheggi, colonna 7 della Tabella Urbanistica) sono consentiti qualora progettati in modo da non interrompere la continuità delle zone a verde (colonna 9 Tabella Urbanistica).

Le aree a verde sia collettive che private debbono essere impiantate con prevalenza e continuità di alberatura, per almeno il 75 % della superficie, il restante 25 % sono preferite le zone ad arbusti fitti. Le specie spoglianti e quelle sempreverdi in entrambe le percentuali di superficie suddette debbono occupare pari estensione.

Ai fini del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, in applicazione della Legge 6 agosto 1967 n. 765 la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona C (art.2).



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

ART. 117) = ZONE URBANE - ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE.

Le aree costituenti la continuità edilizia ed urbanistica al di fuori delle aree centrali sono dichiarate zone di espansione residenziale, la quale è destinata alla edificazione a densità semintensiva di abitazioni o attrezzature private di uso pubblico, alle condizioni generiche del presente Regolamento ed a quelle specifiche indicate al la riga VI) sia della tabella Urbanistica, sia della tabella Edilizia, oltre che nel presente articolo.

La zona in sigla è indicata con UE2.

In essa l'edificazione è concessa sia per singoli lotti, sia per maggiori aree, le quali, superando altresì la minima area di intervento, potranno tuttavia non essere obbligate alla formazione di lottizzazione convenzionata quando si riscontrino le necessarie condizioni di urbanizzazione. La Sottocommissione urbanistica e la Commissione Edilizia curano la composizione volumetrica che viene prescritta in sede di licenza edilizia. Per ogni altra area di maggior estensione è prescritta la lottizzazione convenzionata secondo quanto disposto agli art. 17), 18), 19), 20) al Capo I, Titolo III del presente Regolamento.

Le lottizzazioni convenzionate sono di massima articolate in vari complessi urbanistici ed architettonici, che si individuano con la concentrazione delle masse edilizie, ovvero in singole costruzioni.

Per le costruzioni di attrezzature private di pubblico uso sono ammesse quelle destinate a complessi ricreativi o recettivi, sono vietate le destinazioni ad uffici. Per le costruzioni di complessi ricreativi è concesso di non



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglino

tener conto del volume costituito per effetto delle coperture stabili di attrezzature sportive quando tale volume contenga unicamente le attrezzature suddette e gli spazi per spettatori.

Ogni altro annesso a tali attrezzature viene computato ai fini della densità volumetrica.

Le costruzioni sono prescritte su tre piani, dei quali uno di superficie utile pari alla metà dell'area di sedime. Il tipo edilizio è a palazzina, tuttavia è concessa la riunione di volumi in fabbricati in linea, a condizione che la lunghezza complessiva della fronte non superi i ml.50.

Il precedente comma non si applica nei riguardi delle attrezzature private di pubblico uso. Per esse resta tuttavia valida l'altezza massima assoluta indicata nella tabella edilizia.

Ai fini del D.M. 2 aprile 1963 in applicazione della legge 6 agosto 1967 n. 765 la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona C (art. 2).



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. d'le Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglini*

ART. 118) - ZONE DI ESPANSIONE RADA : ZONA DI ESPANSIONE  
RADA 1 -

Le aree costituenti l'espansione residenziale rada a completamento degli abitati sono dichiarate zona di espansione rada 1, la quale è destinata a complessi residenziali secondo le condizioni generiche del presente Regolamento e quelle specifiche indicate alla riga VII) sia della tabella urbanistica che di quella edilizia, oltre che del presente articolo.

La zona in sigla è indicata con ER1. In essa l'edificazione è concessa sia per i singoli lotti sia per maggiori aree anche in lottizzazioni convenzionate quando prescritto dall'Amministrazione. Per aree di estensione superiori di una volta alla minima area di intervento (colonna 12 della Tabella Edilizia) è prevista la lottizzazione convenzionata secondo quanto disposto agli art. 17), 18), 19), 20) Capo I al titolo II del presente Regolamento.

Le lottizzazioni convenzionate sono di massima articolate in vari complessi urbanistici ed architettonici che si individuino, con la concentrazione delle masse edilizie, delle aree a verde e delle parti delle aree di pertinenza destinate a giardino, e nel contempo evitino l'attraversamento di dette aree da parte degli allacciamenti viari.

Le costruzioni sono prescritte su tre piani dei quali uno di superficie utile pari alla metà dell'area di sedime. Il tipo edilizio è a palazzina, tuttavia è concessa la riunione dei volumi in fabbricati in linea, a condizione che la lunghezza complessiva della fronte non superi i ml. 50.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE



f. lo G. Travaglino

E' fatto divieto in questa zona di destinare a botteghe, negozi e locali pubblici ovvero aperti al pubblico estensione maggiore del 5% delle superfici utili.

E' concessa la destinazione a bottega artigiana, ovvero a laboratori, quando siano rispettate le norme in materia del presente Regolamento.

Ai fini del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 in applicazione della legge 6 agosto 1967 n. 765 la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona J (art. 2).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglino*



ART. 19 - ZONE DI ESPANSIONE RADA = ZONA DI ESPANSIONE RADA 2

Le aree costituenti l'insediamento residenziale rado all'estremo limite degli abitati sono dichiarate zona di espansione rada 2, la quale è destinata a complessi residenziali secondo le condizioni generiche del presente regolamento e quelle specifiche indicate alla riga VIII) sia della tabella urbanistica che di quella edilizia, oltre che del presente articolo.

La zona in sigla è indicata con ER2

In essa l'edificazione è concessa sia per i singoli lotti sia per maggiori aree anche in lottizzazioni convenzionate quando prescritto dall'Amministrazione. Per aree di estensione superiore di una volta alla minima area d'intervento (colonna I2 della tabella edilizia) è prevista la lottizzazione convenzionata secondo quanto disposto all'art. 17); 18); 19); 20); capo I, al titolo II del presente regolamento.

Le lottizzazioni di massima articolate in vari complessi urbanistici ed architettonici che si individuano con la concentrazione delle masse edilizie, e delle parti delle aree di pertinenza destinate a giardino, e nel contempo evitino lo attraversamento della parte scoperta da parte degli allacciamenti viari.

Le costruzioni sono prescritte su due piani dei quali uno di superficie utile pari alla metà dell'area di sedime. Il tipo edilizio è ad abitazioni unifamiliari, tuttavia è concessa la riunione dei volumi in fabbricati in linee, a condizione che la lunghezza complessiva della fronte non superi i ml. 35. E' fatto divieto in questa zona di destinare a botteghe, negozi, locali pubblici ovvero aperti al pubblico, estensione maggiore del 5% delle superficie utili. E' concessa la



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglino

destinazione a botteghe artigiane, ovvero a laboratori, quando siano rispettate le norme in materia del presente regolamento.

Ai fini del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 in applicazione della legge 6 agosto 1967 n.765 la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona C (art.2)



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. delle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*f.to G. Travaglino*

ART. 120) - ZONE AGRICOLE CONSERVATIVE -

Le aree costituenti la parte del territorio del Comune non comprese nelle zone di cui ai precedenti articoli, nè in quelle classificate aree di attrezzatura, nè in quelle di cui al seguente articolo 121 sono dichiarate zone conservative agricole, la quali sono destinate di massima ad attività agricole e sulle quali sono concesse le costruzioni secondo le condizioni generiche del presente Regolamento e quelle specifiche indicate alle righe 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> sia della Tabella Urbanistica che si quella edilizia, oltrechè del presente articolo.

Le zone in sigla sono indicate con AC ed AC1.

In esse zone la edificazione è concessa sia per singoli lotti, sia per insieme di lotti o maggiori aree; la Amministrazione può prescrivere lottizzazioni convenzionate qualora particolari condizioni di urbanizzazione o la presenza di situazioni paesistiche o ambientali lo richiedano.

Nella zona AC è concessa la costruzione di fabbricati su due piani, quando quello inferiore sia destinato prevalentemente ad annessi agricoli.

Nella zona AC1 la costruzione è limitata ad un piano.

Le costruzioni nuove e la sostituzione delle antiche possono essere anche adibite ad abitazione benchè di massima siano destinabili ad annessi a fondi rustici. La sostituzione delle fabbriche esistenti sono concesse nel rispetto delle norme di zona.

Ai fini del decreto ministeriale 2 aprile 1968 in applicazione della Legge 6 agosto 1967 n. 765 la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona E, (art.2 ).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE



f.to G. Travaglini

ART.121 - ZONA INDUSTRIALE -


Le aree costituenti gli insediamenti industriali esistenti o quelle destinate ad insediamenti industriali futuri sono dichiarate zona industriale e sottostanno alle medesime norme sia che si tratti di industrie esistenti sia che si tratti di insediamenti futuri. L'istallazione fabbriche industriali esistenti, qualora si intenda sostituirle ovvero migliorarle, e le fabbriche di futuro impianto sottostanno alle norme specifiche sottodescritte, oltre a quelle contenute nel presente Regolamento.

A) - La densità massima degli impianti è di 150. addetti/Ha

B) - Le aree destinate a spazi pubblici o ad attività collettive a verde pubblico o a parcheggi ((escluse le sedi varie) non possono essere inferiori al 10% dell'intera superficie della zona. Esse sono da scegliersi al di fuori delle recinzioni e concentrate in una medesima posizione esclusi i parcheggi che vanno invece ripartiti nell'intera area secondo le prescrizioni del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, in applicazione della legge 6 agosto 1967 (art.5) .

C) - La fabbricazione di massima, non deve elevarsi al di sopra di ml.8, esclusi camini, serbatoi ovvero altre emergenze imposte dalle particolari attività produttive.

Ai fini del citato D.M. la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona D (art.2) .Nella zona sono concesse abitazioni e botteghe artigiane ovvero abitazioni per consegnatari ovvero custodi di attrezzature e impianti, secondo il tipo edilizio descritto all'art.118.



ART. 122) ZONA DELLE AREE DI ATTREZZATURE INTEGRATE.

Le aree destinate alle attrezzature di esclusivo uso pubblico localizzate in adiacenza al centro ovvero in aree periferiche sono dichiarate aree di attrezzature integrate ed in esse trova luogo quanto è materia del Capo III al titolo III del presente Regolamento, specificamente per la lettera a) al numero 1) dell'art. 38, non escludendo tuttavia quanto indicato alle lettere b) e c).

La zona è simbolicamente indicata nelle planimetrie con il triangolo equilatero inscritto in una circonferenza.

In tali zone sono contenute le aree destinate all'istruzione, alle attrezzature di interesse comune, ai parcheggi secondo l'art. 3, lettere a); b); d); del D.M. 2 aprile 1968, in applicazione dell'art.17 della legge 765 (6 agosto 69) oltre alla quotaparte destinata all'istruzione superiore all'obbligo come previsto al numero 5, art.4, del suddetto Decreto.

Gli impieghi prioritari risultano quelli relativi all'istruzione (scuole materne e scuole dell'obbligo), nel secondo grado di priorità sono contenuti gli asili nido, le attrezzature culturali, l'istruzione superiore all'obbligo, nel terzo grado i parcheggi relativi all'art. 3), lettera d) del citato D.M., le attrezzature sanitarie e per pubblici servizi, le attrezzature a parco per gioco e sport. Gli impieghi secondo le priorità vengono decisi entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, dall'Amministrazione sulla base di studi promossi dall'Amministrazione per un programma complessivo riguardanti tutte le aree assoggettate alle norme contenute nel presente articolo.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
delle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglino



La densità territoriale è prescritta in mc.1.75/mq, ferma restando la densità fondiaria indicata all'art.40 (capo III, titolo III) del presente Regolamento. E' valido per questa zona quanto prescritto al comma quinto del precedente art. 117.

La progettazione delle opere è eseguita a cura dell'Amministrazione in complessi architettonicamente unitari. La zona oggetto del presente articolo contiene più tipi di attrezzature essa è compresa nelle zone F ai fini dell'art.2 del D.M. 2 aprile 1968.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE



f.to G. Travaglioli

INDICE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI


Art.		Pag.	
1	Norma istitutiva	1	
2	Variazione dello stato dei luoghi		
	Licenza edilizia o di lottizzazione	"	2
3	Lavori per i quali non occorre licenza edilizia	"	4
4	Concessione di licenza edilizia	"	5
5	Autorizzazioni speciali	"	8
6	Pubblicità	"	9
7	Versamenti previdenziali	"	10
8	Parere sulla richiesta di licenza edilizia	"	11
9	Composizione della Commissione Edilizia	"	12
10	Convocazione e funzionamento della Commissione Edilizia	"	13
11	Decisioni sulle domande-licenza di costruzione	"	15
12	La licenza edilizia	"	17
13	Validità, decadenza, rinnovazione, revoca dell'autorizzazione	"	18
14	Inizio e conduzione dei lavori - Requisiti del Direttore e del Costruttore - Responsabilità nell'esecuzione di opere autorizzate	"	20
15	Controllo tecnico e sanitario sulla esecuzione dei lavori	"	22
16	Permesso di abitabilità	"	24

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE



*f.to G. Travaglini*

Art. 27 - Viabilità principale interna	Pag.	39
" 28 - Viabilità secondaria o di rione	"	40
" 29 - Strade private - Caratteristiche r manutenzione, passaggio al Demanio Comunale	"	41
" 30 - Spazi pedonali principali - Aree a parcheggio	"	42
 CAPO II - <u>Regolamento per la costruzione e l'uso della fognatura nel territorio comunale</u>		
Art. 31 - Sistemi di smaltimento delle acque di rifiuto domestiche e delle acque me- teoriche	"	44
" 32 - Modalità costruttive della fognatura domestica	"	46
" 33 - Scarichi industriali	"	49
" 34 - Licenze d'esecuzione dei lavori	"	51
" 35 - Lavori in danno	"	52
" 36 - Divieti - Contravvenzioni	"	52
" 37 - Disposizioni transitorie e finali - Tariffa dei diritti di immissione e dei contributi	"	53
 CAPO III.- <u>Norme generali riguardanti le aree e gli edifici di pubblica attrezzatura</u>		
Art. 38 - Generalità, ubicazione	"	56
" 39 - Condizioni di relatività nei riguardi degli spazi pubblici e privati	"	57
" 40 - Densità fabbricativa - Criteri di proget tazione - Controllo della Sottocommissio ne Urbanistica	"	59



CAPO IV. - Norme generali urbanistiche ed edili-  
zie riguardanti la fabbricazione pri-  
vata.

Art. 41 - Generalità - Indicazioni del PFA - Tabellazione delle norme	Pag.	61
" 42 - Normativa urbanistica	"	61
" 43 - Normativa edilizia	"	63
" 44 - Limiti fondiari di densità	"	64
" 45 - Limiti di dimensione per le costruzioni	"	64
" 46 - Fabbricati fuori terra - Volume utile Piano di campagna - Misure dell'altezza e della distanza	"	66
" 47 - Area minima di intervento - Tipi edilizi	"	68
" 48 - Allineamenti, arretramenti ed obblighi connessi	"	69
" 49 - Specificazioni su volumi, sui distac- chi e le inclinate - Casistica relati- va alla volumetria ed alle opere acces- sorie	"	70
" 50 - Cortili - Pozzi di luce - Cavedi	"	73
" 51 - Interpretazione del presente Regolamento nei casi particolari	"	75



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. delle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE  
Ing. G. Lanzetta

TITOLO II.

NORME GENERALI RIGUARDANTI LE NUOVE  
REALIZZAZIONI URBANISTICHE PUBBLICHE  
E PRIVATE

CAPO I. - Licenza di lottizzazione, Sottocommissione  
Urbanistica

Art. 17 - Sottocommissione Urbanistica	pag.	25
" 18 - Compiti e funzionamento della Sottocommissione urbanistica	"	27
" 19 - Lottizzazione	"	29
" 20 - Approvazione della lottizzazione convenzionata - Licenze particolari	"	31

CAPO II. - Opere di urbanizzazione - Obblighi  
provenienti dalle lottizzazioni convenzionate

Art. 21 - Generalità	"	32
" 22 - Commisurazione delle realizzazioni per le licenze parziali	"	33
" 23 - Quota parte degli oneri delle opere di urbanizzazioni secondarie	"	34

TITOLO III.

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE OPERE  
EDILIZIE ED URBANISTICHE

CAPO I. - Rete viaria

Art. 24 - Caratteristiche generali all'interno ed all'esterno dell'insediamento	"	35
" 25 - Rete superstradale	"	36
" 26 - Viabilità di scorrimento e di allacciamento esterno	"	36



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

f.to G. Travaglini

## TITOLO IV

### OPERE ESTERNE DEI FABBRICATI ED OCCU- PAZIONE DEL SUOLO E DELLO SPAZIO PUB- BLICO - SERVITU' PUBBLICHE SPECIALI.

#### CAPO I. - Prospetti di fabbricati

Art. 52	- Decorazione dei prospetti e dei muri di recinzione esposti alla pubblica vista	Pag.	77
" 53	- Tinteggiatura dei fabbricati	"	78
" 54	- Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico - Balconi, pensiline, prospetti in aggetti - Zoccolo - serramenti	"	78
" 55	- Cornicioni - canali di gronda e tubi plu- viali - Stillicidio - Abbaini	"	80
" 56	- Manutenzione dei prospetti	"	81

#### CAPO II.- Servitù pubbliche

Art. 57	- Servitù pubbliche speciali	"	82
" 58	- Marciapiedi adiacenti a fabbricati	"	83
" 59	- Ritrovamento o rimozioni di opere d'in- teresse artistico e storico	"	84

#### CAPO III.- Sistemazione delle aree private

Art. 60	- Obbligo di recingere gli spazi tra i fabbricati nonchè le aree fabbricabili	"	85
Art. 61	- Sistemazione e manutenzione delle aree scoperte - Obbligo di evitare i ristagni d'acqua	"	86

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Prov. delle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE



f. lo G. Travaglini

CAPO IV.- Occupazione del suolo e dello spazio pubblico.

Art. 62 - Occupazione temporanea del suolo dello spazio pubblico	Pag.	87
" 63 - Tende aggettanti nello spazio pubblico	"	88
" 64 - Insegne, mostre e vetrine	"	89
" 65 - Chioschi - Cabine balneari - Cartelloni ed oggetti pubblicitari	"	91

TITOLO V

NORME IGIENICHE DI PARTICOLARE INTERESSE EDILIZIO

CAPO I.- Igiene delle abitazioni

Art. 66 - Illuminazione e dimensioni dei vani abitabili	Pag.	93
" 67 - Cucine - Bagni - Latrine e corridoi	"	93
" 68 - Rifiniture interne e pavimenti	"	95
" 69 - Scale	"	96
" 70 - Isolamento termico e acustico	"	97
" 71 - Protezione dell'umidità - Materiali igroscopici	"	98
" 72 - Impianti igienici interni - Canalizzazioni - Canne fumarie	"	99
" 73 - Seminterrati e scantinati - Piani terreni e sottotetti abitabili	"	100

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE



*Ugo G. Travagliati*

CAPO II.- Igiene degli edifici ed impianti speciali

Art. 74 - Requisiti dei locali ad uso commerciale ed industriale	Pag.	102
" 75 - Locali per alloggi collettivi	"	103
" 76 - Depositi e magazzini	"	103
" 77 - Forni e camini industriali	"	104
" 78 - Stalle	"	105

CAPO III.- Igiene del suolo e del sottosuolo

Art. 79 - Terreni inquinati - Bonifica delle aree fabbricabili	"	107
" 80 - Letamai	"	107
" 81 - Pozzi - Vasche e cisterne per acqua potabile	"	108

CAPO IV - Abitazioni rurali

Art. 82 - Norme comuni con le altre abitazioni e sistemazioni del terreno	"	109
" 83 - Locali abitabili	"	110
" 84 - Latrine	"	111
" 85 - Acqua potabile - Acquai	"	111
" 86 - Deflusso delle acque meteoriche	"	112

TITOLO VI.

ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE E CAUTELE  
DA OSSERVARE A GARANZIA DELLA PUBBLICA  
INCOLUMITA'

CAPO I.- Stabilità delle costruzioni

Art. 87 - Norme generali	"	113
" 88 - Fondazioni	"	114



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE

*Sio G. Travaglio*

Art. 89 - Murature	Pag.	114
" 90 - Solai - Coperture e balconi	"	116
" 91 - Prescrizioni per i fabbricati in zona sismica	"	117
 <u>CAPO II.- Prevenzione dei pericoli d'incendio</u>		
Art. 92 - Prescrizioni per le varie strutture	"	117
" 93 - Focolai - Camini - Caldaie - Condotti speciali	"	119
" 94 - Autorimesse - Depositi di materiali in- fiammabili - Edifici di uso pubblico	"	120
<i>u 94 bis - Controlli di presenze incendi</i>	<i>u</i>	<i>120</i>
 <u>CAPO III.- Norme per la esecuzione dei lavori</u>		
Art. 95 - Recinzione della zona dei lavori	"	121
" 96 - Segnalazioni dei cantieri	"	122
" 97 - Ponti e scale di servizio	"	122
" 98 - Demolizioni, scavi e materiali di risulta	"	123
" 99 - Precauzione per assicurare la nettezza delle strade	"	125
" 100 - Divieto di servizsi di acqua delle fon- tane e fontanelle pubbliche	"	125
" 101 - Sospensione ed ultimazione dei lavori	"	125
" 102 - Prevenzione degli infortuni	"	126
" 103 - Responsabilità degli esecutori di opere	"	127
" 104 - Fabbricati minaccianti rovina	"	127

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
 Prov. alle Opere Pubbliche per la Campania  
 IL PROVVEDITORE



*Italo G. Travagliati*

TITOLO VII.  
VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI -  
SANZIONI PENALI

Art. 105 - Vigilanza sui lavori	Pag.	128
" 106 - Contravvenzioni	"	129
" 107 - Provvedimenti e sanzioni	"	129

TITOLO VIII.  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 108 - Applicabilità del Regolamento	"	132
" 109 - Abitazioni antigieniche	"	133
" 110 - Abolizione del precedente Regolamento	"	133

TITOLO IX.  
PRESCRIZIONI D'USO E DENSITA' NEL  
TERRITORIO COMUNALE - NORME SPECIFICHE  
DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Art. 111 - Zonizzazione	"	134
" 112 - Tabella urbanistica e tabella edilizia	"	135
" 113 - Zone urbane : zona conservativa	"	138
" 114 - Zone urbane : zona conservativa 1	"	141
" 115 - Zone urbane : zona di espansione intensiva	"	142
" 116 - Zone urbane : zona urbana di espansione delle aree centrali	"	144
" 117 - Zone urbane : zona di espansione residenziali	"	146
" 118 - Zone di espansione Rada : zona di espansione Rada 1	"	148

Art. 119 - Zone di espansione Rada: Zona di espansione Rada 2	Pag. 150
" 120 - Zone agricole conservative	" 152
" 121 - Zona industriale	" 153
" 122 - Zona delle aree di attrezzature integrate	" 154

-----

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Prov. d'Opere Pubbliche per la Campania  
IL PROVVEDITORE



*llo G. Travoglini*